



BIBLIOTECA
COMUNALE
DI TRENTO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO
Dipartimento di Lettere e Filosofia



FONDAZIONE
CARITRO
CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

NAGO-TORBOLE (COMUNITÀ), *Statuti, et ordini della spet.
communita di Nago, e Torbole*, Rovereto, Antonio Goio, 1683.

Esemplare digitalizzato:

Trento, Biblioteca comunale, T I h 35

LINK: <https://bdt.bibcom.trento.it/300>

[BDT – BIBLIOTECA DIGITALE TRENTINA](#)

progetto STABAT – *Stampe antiche Biblioteca comunale di Trento*



COMUNE DI TRENTO



STABAT – *Stampe antiche della Biblioteca comunale di Trento* è un progetto concluso, cofinanziato dalla Fondazione Caritro (“Bando Archivi 2014”), dalla Biblioteca comunale di Trento e dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento; gli altri partner del progetto sono la Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e archivistici della Provincia Autonoma di Trento e l’University of St Andrews, School of History, USTC – Universal Short Title Catalogue. All’interno di Stabat sono state digitalizzate e descritte tutte le edizioni stampate in Trentino nei secoli XV-XVII che si conservano presso la Biblioteca e l’Archivio storico del Comune di Trento. Ogni digitalizzazione è accompagnata da una descrizione della stampa; tutto il materiale è liberamente consultabile sulla *Biblioteca Digitale Trentina* (<http://bdt.bibcom.trento.it/>).

In questo file le immagini hanno avuto in trattamento OCR e pertanto si possono fare ricerche testuali; le immagini presenti sul sito, dove si può trovare una descrizione completa dell’edizione, hanno invece una qualità maggiore.

Le immagini presenti nella *Biblioteca Digitale Trentina* sono rilasciate con licenza di Pubblico dominio, il presente PDF è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0.

STABAT – *Stampe antiche della Biblioteca comunale di Trento* is a project that was successfully concluded thanks to the support of a group of partners, namely the Caritro Foundation (“Bando Archivi 2014”), Trent Civic Library, the Department of Humanities of the University of Trento, as well as the Superintendence for Architectural, Landscape, Historical, Artistic and Ethno-anthropological Heritage for the Province of Trento and the University of St Andrews, School of History, USTC – Universal Short Title Catalogue. All the editions belonging to the Library and the Civic Historical Archive that were printed in Trentino during the XV-XVII centuries have been digitised and described. As a result, each digital copy is accompanied by a record with specific data regarding the printed book, and is freely available to be consulted on *Biblioteca Digitale Trentina* (<http://bdt.bibcom.trento.it/>).

The images belonging to this file are OCR-converted, hence the text of this edition can be electronically searched. The images available on the website, on the contrary, have a higher resolution and are accompanied by a complete description of the edition.

The images available on the *Biblioteca Digitale Trentina* are public domain files; this PDF is available under the Creative Commons Attribution – Non-commercial – No Derivative Works 3.0 License.



T. 2. 7. 8.

452

BIBLIOTECA
COMUNALE
TRENTO

T

I

h

35

452

447

TRENTO



K 274720

D 274713

STATVTI ET ORDINI

DELLA SPET. COMMVNITA
DI NAGO, E TORBOLE.



IN ROVEREDO, Per Antonio Goio
Con Lic. de Sup. M. DC. LXXXIII.



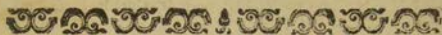


TAVOLA DELLI CAPITOLI.

Et materie, che si contengono in questo libro.

D ella electione del Vicario d'esser fatta delli huomini del Comun di Nago, & Torbole. Cap. Primo. fac.	10.
Che gli huomini di Nago, & Torbole siano solo sottoposti, & tenuti vender obediencia al Serenissimo Arciduca Principe del Coa- tà del Tirol, & all' Illustrissimo Sig. Conte, che resiederà nel Castel di Penede, ouer al suo Capitano, & non ad altri. cap. ij.	11.
Delli Priuilegi, Statuti, & buone vltanze delli huomini di Nago, & Torbole, che siano mantenuti, & conseruati. cap. iij.	12.
Del Sindicato, & modo del sindacar ogni, & qualunque Giudice, che giudicherà nella giurisdiction di Penede. cap. iiii.	12.
Delle citationi. cap. v.	14.
Del termine, ò citatione, che caderà in giorno feriato. cap. vj.	15.
Delli Tutori, Curatori, Sindici, & Procuratori. cap. vij.	15.
Delli mandati, ouer Procure. cap. viij.	16.
Di quello, che farà cttar vn altro, & non comparirà. cap. ix.	16.
Dell'interrogationi, ouer preparatorij, & della tenuta ex primo decreto. cap. x.	17.
Della presentatione delli libelli, & dimande. cap. xi.	18.
Del termine di risponder alla dimanda. cap. xy.	18.
Della contestatione della lite. cap. xiy.	19.
Delle proue da esser fatte. cap. xiiy.	19.
Che il Not. sia obligato scriuer li giorni vtili nel processo. cap. xv.	20.
Del modo di far la publication del processo. cap. xvj.	20.
Delle positioni, & capitoli. cap. xvy.	21.
Del modo di risponder alle positioni. cap. xviiy.	21.
Delle copie, de libelli, & risposte. cap. xix.	22.
Delle positioni d'esser prononciate per confesse. cap. xx.	22.
Del giuramento di calumnia. cap. xxj.	23.
Del modo di prouar la morte, ò figliuolanza d'alcuno. cap. xxy.	23.
Delli testimoni citati à testificare. cap. xxiiy.	23.

4	
Del termine à produr gl'interrogatorij, & della loro legitima- tione. cap. xxiiij.	24.
Del coadiutore, & Notaro in consonanza. cap. xxv.	24.
Del termine dato ad vdir sentèza, & cōclusionè in causa. cap. 26.	25.
Della perentione dell'istanza. cap. xxvj.	25.
Delli giorni feriatij. cap. xxvij.	26.
Delle appellationi da esser admesse. cap. xxix.	27.
Del tempo d' introdur, & proseguir l'appellatione. cap. xxx.	28.
Della sūma, della quale non si può appellare. cap. xxxi.	29.
Che non si possi innouar cosa alcuna pendendo l'appellatione. Cap. xxxij.	29.
Delle tenute da esser concesse. cap. xxxij.	29.
Del termine da esser dato al debitor condanato, ouer confesso. cap. xxxij.	30.
Del modo di tuor la tenuta. cap. xxxv.	30.
Del modo d'essequir la tenuta. cap. xxxvj.	31.
Delle vendite. cap. xxxvj.	31.
Del modo di stinare. cap. xxxvij.	32.
Di quelli che designaranno cose d'altri, ouero designate ad altri. cap. xxxix.	34.
Che niuno possi muouere, ouero alienar li beni, sopra di quali sarà tolta la tenuta. cap. xl.	34.
Del tempo da essequir le tenute. cap. xli.	35.
Del modo di cauar le doti delle moglie quando il marito casca in pouertà. cap. xli.	35.
Che i creditori del marito possino pagar le doti, & hauer li beni presiper la moglie. cap. xliij.	36.
Delli Sequestri. cap. xliij.	37.
Dell' Sentenze da esser essequire contro le sicurtà. cap. xlv.	39.
Delle cause summarie. cap. xlvj.	40.
De' compromessi, & redittioni ad arbitrium boni viri. cap. xlvij.	40.
Delle mercede de' gli Aduocati. cap. xlvij.	41.
Delle sportole, & mercede de' Giudici. cap. xlix.	41.
Delle mercede de' Notari per gl' instrumenti, vltime volontà, & atti giudiciali. cap. l.	42.
Delle prescrittioni. cap. lj.	48.

	Del Marito, che guadagna la metà della dote, & tutti gli usufrutti de beni della Moglie. cap. ly.	49
	De i Minori. cap. liy.	50
	Di quelli, che vendono à due persone vna cosa alienata ad vn' altro cap. lvy.	51
	Del modo di proceder contro gli estranei possessori. cap. lv.	51
	Delle donationi inter viuos. cap. lvy	52
	De' beni acquistati per la moglie. cap. lvy.	52
	Delli Locatori, & Patroni de' beni, che siano preferiti nelli frutti. cap. lvyj.	53
	Delle alienationi de i Minori, & delle Donne. cap. lxx.	53
	Delle cause da esser conosciute, & cōpromesse trà parenti. c. lx.	54
	Del cōmetter la causa al Confeglio de' Sau. cap. lxi.	57
	Delle figliuole, & altre femine, che farāno state dotate. cap. lxy.	58
	Delle successioni ab intestato. cap. lxyi.	59
	Al figliuolo, ouer figliuola, che muorirà ab intestato, ouero instabile, lasciata la madre, fratelli, & forelle, chi debba succedere. cap. lxyj.	60
	Della successione della linea trasuersale. cap. lxx.	61.
	Delle successioni ex testamento delle figliuole, & discendenti di quelle. cap. lxxi.	61.
	Delle figliuole, & forelle da maritare. cap. lxxj.	62
	Delli possessori, che siano conseruati nel loro possesso. c. lxxj.	62
	Che li figliuoli posti in conditione s'intendino esser chiamati all'heredità. cap. lxxj.	63
	Delle prossimità, in che maniera si habbi ad intender in materia di successione. cap. lxx.	63
	Di quelli, che cōprano stabili, che sīa tenuti far fare il proclama. c. lxxj.	63
	Delli ordini delle persone, le quali venirāno ad habitare in Nago, & Torbole, che non siano Cittadini. cap. lxxj.	65
	Cittadini che nō habitaranno, nō possino goder beni cōmuni. c. lxxj.	66
	Cittadini che partano dal cōmune, & ritornano, che non possino goder beni cōmuni, se non passato vn' anno. cap. lxxj.	67.
	Fratelli, che diuideranno gli beni fra loro, che conseguiscono solo vna parte de' beni cōmuni, che si diuiderāno, se le loro diuisioni nō farāno state fatte vn' anno auanti. cap. lxxj.	68
	Vedoue, & altre femine, che cauino solo la metà de' beni cōmuni. c. lxxvi.	68
	Di quelli, che non venirāno al Confeglio, ouer Regola. cap. lxxvj.	68

Di quelli, che gridano in Consiglio, ouer alla Regola; & prohibitione di portar arme. cap. lxxvi.	69
Del modo di far i Saltari. cap. lxxix.	70
De i Saltari, che faranno ritrouati fuori della sua Regola. cap. lxxx.	70
Di quelli i quali diranno ad' alcun' Officiante, che facci contro il suo giuramento. cap. lxxxj.	71
Di quelli, i quali contrafarano alle cose ordinate dal Consiglio, ouer dalla Regola. cap. lxxxv.	71
Della pena de i Forestieri, che faranno trouati con bestiami d'ogni sorte nel Tenit, & luoghi di detto Comune. cap. lxxxvi.	72
Delle bestie, che hanno in gouerno i Pastori del Comun di Nago, & Torbole, che faranno ritrouate far danno. cap. lxxxiv.	72
Della pena de gli huomini del Comune, i quali darano licenza a forestieri, che vadino a laorar sopra i monti di detto Comun. cap. lxxxv.	73
De i Porci, che farano lasciati andar per la Terra di Nago, o in altri luoghi. cap. lxxxvj.	73
Delle bestie, che faranno ritrouate nella campagna di Nago, & Lisano &c. cap. lxxxv.	73
Di quelli, che togliono vne, & altri frutti, & altri legnami delle vigne, & herbe d'altri. cap. lxxxvi.	74
Di quelli, che tagliano arbori d'altri. cap. lxxxix.	74
Di quelli, che fanno letame nelle publiche strade di Nago, & Torbole, & maregne de sassi. cap. xc.	75
Di quelli, che lauano pagui, ouer altre cose immonde, o brutte nella Fontana di Nago. cap. xci.	75
Fontana di Nago. cap. xci.	75
Delle Gorghe, Androni, Secchiari, codotti, che rendono fetto, &c. c. xci.	75
Di quelli, che toglino l'acqua della Fontana fuori del suo vaso. c. xcy.	78
Di no segar i monti del detto comun, se non a certo tempo. c. xcij.	78
Di quelli, che togliono legnami d'altri sopra li monti. cap. xciv.	78
Di quelli, che tagliano borre, ouer altri legnami da opera senza licenza delli Consiglieri. cap. xc.	79
Di quelli, che impicciano fuoco nelli monti. cap. xcvi.	79
Di quelli, che rompono le vie publiche, & particolari. cap. xcvi.	80
Di quelli, che orano, o nettano le biade sopra il Cimiterio della Pieue di Nago, o in strade publiche. cap. xcvi.	80
Di quelli, che piantano arbori appresso i confini d'altri. cap. xcix.	80
Delle possessioni da esser ferrate in certi luoghi. cap. C.	81
Delli Cani, che stiano legati per vn certo tempo. cap. cj.	81
Di non passar vn certo termine per tagliar legna da venzei. cap. cy.	82
Di quelli, che andarano a spigolar biade, vne, & oliue. cap. ciy.	82

Del pane da vender, che sia alla pesa, & il vino alla misura. cap. civ.	83
Del tenir le misure, & pese giuste. cap. cv.	84
Dichiaratione delle pese, & misure. cap. cvi.	84
Di non tuor Sandali ò barche d'altri. cap. cvy.	84
Di non gittar prede, nè meno maserar caneuo nel porto di Torbole. cap. cviy.	84
Della mercede de'Stimatori per stimar dāni, & cose stabili. cap. cix.	85
Dell'accomodar le vie appresso i campi. cap. cx.	85
Di non cauar, & passar i Staffi, & non cauar le strade. cap. cxj.	85
Del modo d'intender le monete per l'aucnire. cap. cxv.	86
Che nissuno lasci andar le bestie Zonte per Nago, senza tener la mano su'l timone. cap. cxiy.	86
Che non possi esser derogato à gli Statuti predetti per qualunque stilo, ò consuetudine contraria. cap. cxiv.	87

IL FINE DELLA TAVOLA DELLI CAPITOLI.







NOS FERDINANDVS CAROLVS
DEI GRATIA ARCHIDVX AVSTRIÆ,

Dux Burgundiæ, Styriæ, Carinthiæ, Carniolæ, & VVirtembergæ, Princeps Sueviæ, Sacri Romani Imperij Marchio Burgaviæ, Comes Habsburgi, Tyrolis, Ferreti, Kyburgi, & Goritiæ, Landgravius Alsatiz, Dominus Marchiz Portus Naonis, & Salinarum, &c. Recognoscimus, & tenore presentium notum facimus, fideles nostros homines Cômunitatis Naci, & Turbularum, per Ablegatos suos coram Nobis comparuisse, & nonnullas Observationes, Ordinationes, Statuta, Capitula, & Consuetudines, quibus hactenus in eorum Republica administranda, gubernanda, & conservanda, incolique Instituta æqualiter distribuenda vti fuere, exhibuisse, & Nobis hoc temporis vero ac legitimo hereditario Principi, & Domino hujus Comitatus nostri Tyrolensis extitisse, ut iisdem ea omnia, & singula à quodam Serenissimo, ac dilectissimo nostro Genitore D Dño Leopoldo Archiduce Austriæ, &c. Pijssimæ memoriæ, die 3. Mensis Augusti Anno Millesimo sexcentesimo vigesimo septimo approbata, pariter approbare, Corroborare, & Confirmare dignaremur. Intuentes itaque justam hanc petitionem, nec vlla in contrarium obstante ratione, ex speciali gratia, animòque benè deliberato, etiam accedente, consilio, omnia & singula nobis exhibita Statuta, Ordinationes, Observationes, Capitula & bonas Consuetudines, addita etiam Capitulo quinquagesimo secundo, & septuagesimo secundo certa quædã viteriori declaratione, & concessione agnouimus, approbauimus, ratificauimus, Corroborauimus & confirmauimus, quorum tenor talis est.

IN NOMINE SANCTAE ET INDIVIDVÆ TRINITATIS.

Patris , & Filij , & Spiritus Sancti ,

Amen .

Comincia il Statuto, & Ordini de gli Huomini della Comunità di Nago, & Torbole, à honore dell' Omnipotente Iddio, & della Gloriosissima sua Madre semper Verg. Maria, e de' gloriosi Santi Vigilio, Rocho, & Sebastiano Patroni d' essa Comunità, & Huomini d' essa.

Dell' Elezione del Vicario da esser fatta per gli huomini del Commun di Nago & Torbole.

CAP. PRIMO.



Tatuimo, & Ordinamo secondo l' antico vso, costume, & offeruanza del Cōmun di Nago, & Torbole, ch' ogn' año gli huomini di detta Comunità possino, & debbino al tempo del Natale la seconda, ò terza festa elegger vno di detta Comunità in Vicario, al qual in Castello dall' Illustriss. Sig. Conte, ò suo Capitano, ò Sullituto sia dato il giuramento conforme all' antichissima vsanza. Riseruando però l' authorità al Sereniss. Arciducha Principe del Contà del Tirol, di riceuer anco quel tale nel suo proprio giuramento

ramento, conforme alle Capitulationi frà detta Sua Altezza, & li Signori Conti d'Arco accordate: qual Vicario possi, & debba conoscer in, & de tutte le prime cause, instantie, e contese, liti, & questioni, fin alla sentenza diffinitiva inclusuè, nè contro questo Statuto possi esser auocata, ò delegata causa alcuna sotto pena di nullità ipso jure, se le patte non fosser così d'accordo, & che il Vicario non sia tenuto à dar denontie criminali.

Che gli huomini di Nago, & Torbole sian solo sottoposti, & tenuti render obediènza al sudetto Sereniss. Arciduca Principe del Contrà del Tirol, & all' Illustriss. Sig. Conte, che resiederà nel Castel di Penede, ouer' al suo Capitano, & non ad altri.

CAP. II.

S Tatuimo, & ordinamo, che i sudditi di Nago, & Torbole in vigor dell' omaggio, & giuramento di fidelità, del qual sono obligati à Sua Sereniss. Altezza, conforme alle già dette Capitulationi sian tenute principalmente obedir ad essa Altezza, & poi à quell' Illustriss. Sig. Conte, che sarà dichiarato patrono del Castello, & giurisdittione di Penede, & farà residenza nel detto Castello, ouer al suo Capitano, ò Sustrituto, nè possino esser tirati, ò condotti per atti di giustitia, ò altra causa fuori della giurisdittione predetta di Penede, & occorrendo servirsi tanto nella giurisdittione, come fuori d'essa dell' opera, & persone de' suditti di Penede, gli debbi esser pagata cortelamente l' opera sua, & mercede meritata d' ogni, & qualunque che gli adopererà ò li servirà d' essi suditti, ò loro opere.

Delli Priuilegi, Statuti, & buone vſanze de gli huomini di Nago, & Torbole, che ſian mantenuti, & conſeruati.

CAP. III.

STatuimo, & ordinamo, che tutti i Priuilegij, Statuti, Ordini, conſuetudini, vſanze, & offeruanze buone, & laudabili, ſin qui offeruate hauute, & mantenute ſin' al preſſente ſian in auenir ſempre conſirmate, mantenuti, & offeruati, nè per qual ſi voglia preteſto (ſalua però la clauſula nel fine di queſti Statuti anueſſa) poſſin' eſſer leuati, ò leuate, ò derogato, ò pregiudicato à quelli ouer quelle, nè meno contro d'eſſi poſſin' eſſer grauati, ò taſſati, li beni, & perſone di detto Commun di Nago, & Torbole, nè mai per alcun tempo, ò atto veruno che ſi facelle nõ s'intendino leuati, ò diminuti eſſi Statuti, Vſanze, Priuilegi, ò Conſuetudini, quali per ſempre ſtijno ferme, & in ſuo verde, & inuiolabil vigore.

Nel Sindicato, & modo di Sindicar ogni & qualunque Giudice, che giudicard nella Giuriſdizione di Penede.

CAP. IV.

STatuimo, & ordinamo per raffrenar, & tener dritto camino della Giuſtitia ogni, & qualunque Giudice ordinario ciuile, & criminale, cioè Vicario, & Cômiffario, che giudicarà in tutte le cauſe ciuili, ò criminali, ouer la maggior parte, frà li ſudditi, ò ſtranieri in eſſa giuriſdizione di Penede, acciò habbi Iddio auanti gli occhi, & offerui puramente la diſpoſitione delle Sante Leggi, Statuti,

23

enti, & Priuileggij della Comunità di Nago, & Torbole d'ogni tempo, & luogo, il Vicario nel fin dell' anno, & il Comissario nel fine d' ogni due anni, & caso finisc l' officio del Comissario più presto nel fine d' esso officio, in caso di grauame, ò di partialità contro d' alcuna delle parti, conforme all' Euangelio, che dice, ch' ogn' vno rendi conto della sua amministrazione, sia tenuto ad istanza di quella parte, che si dolerà, ò si sentirà grauata, ò lesa da tal giudicatura risponder in giuditio auanti tre Sindicatori, vno che deputarà l' Illustriss. Sig. Conte, & dua la Comunità, & ricusando di deputare il Sig. Conte, ò deferendo oltre tre giorni, auanti solo li doi Deputati della Comunità non sospetti alle parti, & mantener per via di ragione, & buone decisioni, ò oppinioni comuni, & approuate la sua giudicatura, acciò secondo le Leggi, e non di capriccio sian le cause ciuili, & criminali decise, & terminate da ogni, & qualumq; Giudice, & così il timore di grauame, ò parcialità, odio, timore, ò amore. Et tal giuditio, processo, & cognitione sia fatto, & spedita in tempo d' vn mese, & trouandosi esser stato giudicato contro le leggi, & Statuti, li Sindicatori da sè, ò con consiglio de Sauì, sumariamente faccian reintegrar con tutte le spese il lesò, ò grauato, non sospesa l' executione, per ricorso, ò appellatione à fin che li giuditij cammino con più dritto di Giustitia, & li sudditi, & habitanti di Nago, e Torbole, ò litigati, ò processati nella giurisdittione di Penede possin' viuer più lieti, & sicuri sotto del tanto gouerno de' Serenissimi Prencipi d' Austria, & dell' Illustriss. Signor Conte d' ARCO, che per tempo leggerà la giurisdittione di Penede.

CAP. V.

S Tatutimo, & ordinamo, che cadaun 'habitante di Nago, & Torbole possi, & debbi esser citato à instàza de ciascuno, che ricerca, ouer vuole dimandar, vna volta sola personalmente, ouer due volte alla sua habitatione, in presenza d'alcuno della sua famiglia, ouer d'un vicino che debbi comparere à tal termine, ò giorno di ragione à risponderà quello, che ricerca, ouer vuole dimandare, ma però, che'l reo nō possi esser citato in quel giorno, nel quale sarà conuenuto, se non fosse nella piazza, ouer' in luogo di ragione, ouero se volesse comparere, saluo però le cause sumarie, delle quali si tratta ne gl' infra scritti Statuti, per le quali ogn'vno possi esser citato anco in quel giorno, nel qual' hà d' esser conuenuto, mentre però sij citato personalmente.

Item, che cadaun forestiero, ouer non habitante in detto Comune di Nago, & Torbole, & ogni vagabondo possi & debbi esser citato personalmente, se si ritrouarà in detto Comune, ò suo Territorio, & se così piacerà a quello, che ricerca, altrimenti possi, & debbi esser citato vna volta sola con alta voce per l'Offitiale nel luogo consuetto del le dette terre, che compari à tal giorno à risponder in ragion, ouer' a far alcun' altra cosa, secondo l'intentione di quello, che Vuole dimandare, esprimendo nella citatione il giorno del mese, & non gli sij dato manco di spatio di sei giorni a comparere, s' ello citato sarà nel Vescouato di Trento, Bressia, ouer Verona, ma se si ritrouarà

ritrouarà altroue non gli sij dato manco termine di quindici giorni à comparere, & risponder in ragione.

Et se nella citatione non sarà altrimenti espressa la sua habitatione, s' intendi esser nelli luoghi secondo il termine, che sarà assignato per il Spettabile Sig. Vicario. L'altre citationi poi, le quali sono a proceder nelle cause, & a veder far vendite, & simili, possino esser abbreviate ad arbitrio del Spett. Sig. Vicario. Et tali citationi di sopra nominate s' habbino per legitime, & sufficienti, talmente che contro di quelle non si possi eccipere, ouer opponere in modo alcuno, intendendo il genere masculino comprendi il feminino, & che chadaun' Officiale habbi sempre mandato di citar come di sopra senza altra licenza del Giudice, cioè à risponder in ragion, comes' è detto di sopra.

Del termine, ò citatione, che cadera in giorno feriato.

CAP. VI.

STatuimo, che se'l termine della citatione, & conuandamento, ouer amonitione del Giudice cadesse in giorno feriato, nel quale il Spett. Sig. Vicario non rendesse ragione, che'l seguente giorno non feriato nel qual renderà ragione, s' habbi per il termine antedetto.

Delli Tutori, Curatori, Sindici & Procuratori.

CAP. VII.

STatuimo, & ordiniamo, che cadaun Tutore, ò Curatore costituito dal Giudice, & ogni Attore, e Sindico confi-

costituito dall'vniuersità, & qualunque Procurator costituito dal maggiore de vinticinque anni senza giuramento solenne del minore alle liti, & cause, à agitare, & defendere, s'intendi, & sia sufficiente, tralasciate l'altre solennità di ragione, eccetto li casi, nelli quali si ricerca special mandato, nelli quali casi li predetti costituiti come di sopra s'intendino sufficienti con quel special mandato, talmente che contro le cose predette non si possi eccepere, ouer' opponere.

Delli Mandati, ouer Precure.

CAP. VIII.

STatuimo, che se'l Patrone hauerà fatto alcuna cosa per mezo del Procuratore in giuditio, ouer inanti lite contestata, ouer doppoi, & ancora esso procedendo non s'intendi reuocar il mandato del detto suo Procuratore per la detta comparitione fatta vna volta, ò più, s'espressamente non reuocarà esso suo Procurator; Et che'l mandato nel Procurator duri solamente per tre anni, & non più; Et similmente li mandati fatti per auanti durino per tre anni, & non più oltre; mà possino esser confirmati bastano dire, Confermo il mio Procuratore; & duri per altri tre anni, & così successiuamente.

Di quello che farà citar vn' altro, & non comparir

CAP. IX.

STatuimo, che s'alcuno hauerà fatto citar vn' altro, & esso non, comparirà nel termine, ouero non dirà cosa alcuna al citato, per la prima volta sia punito in soldi quattro, se'l citato sarà di Nago, ouer, di Torbole,

bole; mà se farà d'altri luochi, di quello che farà citar, & non comparirà come di sopra, sij punito in soldi dieci; & per la seconda volta sia punito nel doppio & di reffar le spese di quel giorno, se il Spettab. Sig. Vicario non conoscerà, che lui habbi cessato per giusto impedimento; & se per la terza, & più farà le cose predette, sia punito ad arbitrio del detto Spett. Sign. Vicario, ò Giudice; & se colui, che hauesse fatto citare, fosse Procuratore d'un altro, & non dimandasse come di sopra, ch'esso Procurator paghi del suo proprio, con questo, ch' l' citato ricerchi questo in quel giorno, nel quale doueua cōparere, & se non lo ricercerà, nō possi più dimandar cosa alcuna per quella volta.

Dell' Interrogationi, ouer preparatorij, & della tenuta ex primo decreto.

CAP. X.

STatuimo, che l'interrogationi, le quali occorreranno farsi inanti la lite contestata, & in esse si ricerca, che si risponda per il reo, se tiene, & possede la tal cosa, ouer s'è herede del tale, ouer alcuna cosa simile debbino esser fatte in scritto, & dar la copia al conuinto, con termine à risponder al primo giorno di ragione seguente, nel qual se'l reo non risponderà, che l'attore ex primo decreto sia messo al possesso della cosa, la qual dimanda, in pregiudizio di quello, che non risponde, ouer in possesso delli suoi beni per la quantità del debito, il qual vien dimandato, preuando sumariamente con scrittura, ò libro, ò giuramento, ò profontiuamente ad arbitrio del Giudice, che sia creditore di quanto dimanda.

CAP. XI.

STatuimo , che cadauno volendo agitare tanto in tentare l'attione, quanto in implorar l' Officio del Giudice, sia obligato, & debbia produrre la sua dimanda in scritto, nella quale sia il nome dell' attore, e del reo, & la cosa, ouer quantità, la quale si dimanda, & la causa, per la quale s' agita, talmente che l' reo resti certo, & possi deliberare, se vole cedere, ouer contendere. Salue le cause sumarie, delle quali si tratta ne gl' infraferitti Statuti; ma sia bastante esser fatta à bocca, senz' altra solennità; & medemamente, ch' alcuno non sij obligato dar libello, ò dimanda in iscritto della cosa imprestata, ouer denari, nè della cosa locata, nè d' alcun' altro debito, del quale consti publico instrumento, ouer scrittura di mano autentica, il qual instrumento, ouer scrittura se sarà prodotta, s' habbi in luogo di libello, & sia data la copia alla parte di quello, si come del libello; & nissuno sia obligato dar libello in scritto sopra le cause, nelle quali hauesse rinunciato alla productione di quello; se nel libello facesse mentione, che dimandasse tal cose, ouer denari, per vigor dell' instrumento, che sia data la copia di quello, si come del libello.

Del Termine di Risponder alla Dimanda;

CAP. XII.

STatuimo, che sia dato vn certo termine al reo à rispondere alla dimanda dell' attore, il qual termine
sia in

sia in arbitrio del Giudice considerata la qualità, & quantità della causa, mà che non sia manco di giorni quattro, nè più di sei continui, salue però le cause summarie, nel qual termine il reo risponda, contestando la lite, & s' espressamente non risponderà contestando la lite, ouer legitimamente, ouer farà contumace, sij in arbitrio dell' attore di tuore la tenuta ex primo decreto della cosa, ouer quantità dimandata, ouer di far pronuntiar la lite per contestata, & possi esser proceduto si come fusse trà le parte legitimamente, & espressamente contestata.

Della Contestatione della Lite.

CAP. XIII.

STatuimo, che cadaun termine dato alle parte, ouer ad alcuna di quelle à prouare delle sue ragioni s' habbi in luogo della contestatione della lite, doue non sarà proceduta la detta contestatione.

Delle Prone da esser fatte.

CAP. XIV.

STatuimo, che fatta la contestatione della lite come di sopra, veramente, ò fintamente all' hora ciaschuna parte possi, & debbi fare le sue proue frà 15. giorni vtili talmente, che li testimoni giurino, & deponghino in detto termine, saluo però, che lo Spett. Sig. Vicario possi statuir minor termine, hanta cognitione, & rispetto alla quantità, ouer qualità della causa, & s' intendino li giorni vtili, nelli quali lo Spett. Sig. Vicario, ò Delegato, renderà ragione nelli giorni, & hore consuete, frà li quali giorni quindici vtili l' attore nelli

C 2.

primi

primi cinque sia obligato, & debbi hauer prodotto p^ositioni, capitoli, testimoni, scritture probatorie, & instrumenti, i quali vorrà usare nella causa predetta à fondare la sua intentione, & il reo frà altri cinque giorni utili sia obligato hauer prodotto tutte le sue eccectioni, p^ositioni, capitoli, & instrumenti de' quali vorrà servirsi in essa causa à ributtar l'intentione dell'attore, & à fondare la sua difesa, & essi passati, infra gli altri cinque giorni utili, l'vna, & l'altra parte debbi, & possi hauer prodotto tutte le p^ositioni, eccectioni, capitoli, & probationi tendenti à reprobare, & passati essi termini così l'attore, come l'reo non possi più produrre delle cose predette, se le parti non diranno espressamente, ch'essi termini non debbino correre, ouer spirare.

Che il Notaro sia obligato scriuer li giorni utili nel Processo.

CAP. XV.

STatuimo, che'l Notaro della causa sia obligato scriuer in processo tutti li giorni utili, nelli quali sarà resa ragione, dal dì della lite contestata sin'al fine della causa, in Pena de Carantani vinti.

Del modo di far la Publicatione del Processo.

CAP. XVI.

STatuimo, che nelle cause doue sono prodotti testimoni, il processo debbi esser publicato passati li termini dati a prouare, talmente che le parti, fatta la publicatione, possino veder tutto il processo, & allegare tutto quel che vogliono frà certo termine d'esser ad essi statuito per il Giudice; mà nelle cause, nelle quali non sono prodotti, & esaminati testimoni da
parte

parte alcuna, non sia necessario publicar proceſſo; mà paſſati li termini della proua ſia ſtatuito termine ad allegare, & opponere come di ſopra, & dopoi ſi diuenga alla ſentenza diffinitiva ſenz' alcuna publicati-
one del proceſſo.

DELLE POSITIONI, & CAPITOLI.

CAP. XVII.

S Tatuimo, che ſiano admeſſe tutte le poſitioni, & Capitoli prodotti nella cauſa principale, ſe non ſaranno doppie, ſaluo ragione delle impertinenti, & di non douer eſſer admeſſe nel tempo della diſputatione, & diffinitiva.

DEL MODO DI RISPONDER ALLE POSITIONI.

CAP. XVIII.

S Tatuimo, che la parte, contra la quale ſono produtte poſitioni, ſia obligata riſponder à quelle perſonalmente, ſenza la preſenza del ſuo Procuratore, ouer auanti habbi la copia di eſſe; mà gli ſiano lette, & vulgarizate, accioche l'intenda chiaramente, & riſpon-
di inanti, che conferiſca con alcun' altro, ſe quella coſa, che ſi dimanda, & ſi ricerca nelle poſitioni, e in fatto proprio d'eſſo riſpondente, & che ſia attione nuoua d'eſſo principale nel Veſconato di Trento, Breſſia, & Verona; mà ſe quello che ſi ricerca nella poſitione foſſe in fatto alieno, ouer' antico, all' hora ſi poſſi riſponder per il Procurator, hauendo mandato ſufficiente à riſponder, datagli primieramente la copia d' eſſe poſitioni, con termine à riſponder, & ſe la parte, contro la quale
C 3. ſono

sono prodotte le dette positioni , habitasse, ouer fusse fuori di detti Vescouati predetti , il procurator possi risponder hauendo sufficiente mandato , & data à sè prima la copia con termine a risponder come di sopra.

Item s'esse positioni fossero prodotte contro la Comunità ouer' Vniuersità , li Sindici, e Procuratori hauendo sufficiente mandato , possino rispondere , datagli la copia con termine , &c.

DELLE COPIE DE' LIBELLI ET RISTOPE.

CAP. XIX.

STatuimo , & ordinamo , che ciascuna parte volendo produrre dimande , risposte , capitoli , positioni , repplicationi , & simili , sij tenuto produrre duplicate , & dar' vna copia di esse al Notaro della causa , & l'altra alla parte contraria à spesa del produttore , con questo però , che nelli casi , nelli quali il principale è obligato risponder' alle positioni senza copia secondo la forma de' Statuti , che la copia di dette positioni non gli sia data , se prima non sarà fatta la risposta à quelle , seruando il Statuto sopra scritto .

DELLE POSITIONI D'ESSER PRONUNTIATE PER CONFESSE.

CAP. XX.

STatuimo , che le positioni alle quali non sarà risposto sufficientemēte per la parte contraria secondo l'ammonitione del Spet. Sig. Vicario , siano haute per confesse , caso che la parte non allegasse la giusta causa, per la qual non habbi risposto, & sia parata risponder sufficientemente , ch'all'hora sia admissa la sua risposta , & sia scritta nel processo .

Del

DEL GIURAMENTO DI CALUMNIA:

CAP. XXI.

Statuiamo, che li litiganti possino esser astretti à giurar di calumnia in qualumque parte del giuditio, & in vna causa sia bastante hauer giurato vna volta, & il giuramento sia dato secondo la forma, che ricercano le leggi ciuili; & se 'l giuramento sarà tralasciato, il processo agitato vaglia, & ricusando l'attore di giurare, s'intenda hauer rinunciato alla causa, & il reo s'habbi per spontaneo confitente.

DEL MODO DI PROUARE LA MORTE, O FIGLIUOLANZA D'ALCUNO.

CAP. XXII.

ORdiniamo, che à prouar la morte d'alcuno, ouer figliuolanza sia sufficiente la proua per publica voce, & fama, & colui che hauerà negato nelle positioni le cose predette, & doppoi fosse prouata essa morte, ouer figliuolanza, per voce, & fama, come di sopra, sia condannato in soldi sessanta.

DELLI TESTIMONI CITATI A TESTIFICARE.

CAP. XXIII.

ORdiniamo, che ogni testimonio citato nella causa ciuile auanti il Sper. Sig. Vicario, sia obligato comparere, secondo il mandato, à testificare, & giurare, in pena di lire tre per cadauno, la qual pena sia per la terza parte del Commun di Nago, & Torbole, per vn terzo di Sua Sig. Illustrissima, & l'altro terzo di quello, che produce esso testimonio, & possi esser astretto realmente, & personalmente à pagare, se non sarà impedito per giusta causa, & niente di meno sia astretto ad arbitrio del Giudice à comparer di nouo, & testificare.

Del

*DEL TERMINE A PRODUR GL' INTERROGATORII , ET
DELLA LORO LEGITIMATIONE .
CAP. XXIV.*

STatuimo , che ciascuna parte, la qual' intende far gli suoi interrogatorij alli testimoni prodotti , ouer che saranno prodotti per l'altra parte, sia obligato produr essi interrogatorij, frà sei giorni, dal di dell' amonitione fattagli per lo Spet. Sig. Vicario, altrimenti più non siano admessi; mà gli testimoni siano esaminati senza quelli, con le interrogationi consuete, da esser fatte secondo la discretione dell' esaminatore; & se la parte hauerà prodotto interrogatorij nel termine à sè assignato, che quelli siano legitimati per lo Spet Sig. Vicario, ò altri, che da lui saranno eletti, & siano cancellate quelle cose, che a loro pareranno cauillöse, ouer non congrue alli capitoli, & alla causa, & essi interrogatorij non siano mostrati alla parte contraria, & ch' oltre sei giorni non possino esser fatti interrogatorij ad alcun capitolo occetto gl' interrogatorij principali, cioè della causa, scientia, luogo, tempo, & contesti, & essi legitimati siano registrati nelli atti per il Notaro della causa.

DEL COADIUTORE , ET NOTARO IN CONSONANTIA .

CAP. XXV.

ORdiniamo , che s' alcuna delle parti vorrà dare Coadiutore all' Essaminatore de' testimoni , che quello sia adnesso, se non sono persone sospette, & debbi giurare di non fare l' interrogationi cauillöse, nè manifestare li testificati à niuna delle parti, finche il processo non sarà publicato, & che quelli, che haueranno dato Coadiutori, sian' obligati presentarli à sue spese
frà il

frà il termine, che gli sarà assignato per lo Spet. Sig. Vicario, altrimenti non facendolo, sian esaminati senza essi li testimoni, & le spese del Coadiutore non siano riffatte per la parte contraria à quello, che l'hauerà, presentato, & l'istesso s'offerui del Notaro dato à scriver in consonanza.

DEL TERMINE DATO AD VDIR SENTENZA, ET
CONCLUSIONE IN CAUSA.

CAP. XXVI.

STatuimo, che'l termine dato ad vdir sentèza, o uerla cõmissione della causa, s'habbi per la conclusione in causa, si come fosse stato espressamente concluso in causa.

DELLA PERENTIONE DELL'INSTANZA.

CAP. XXVII.

STatuimo, che cadauna causa principale, nella qual si procede per via di libello debbi esser spedita, & terminata frà vn'anno, dal giorno della lite contestata ouer hauuta per contestata, il qual passato, se la causa non sarà spedita, & finita, che l'istanza di quel processo si intendi, & sia perenta, & in quel caso l'attore sia condannato nelle spese, salvo però à lui ragione d'intentar di nuouo essa causa, & questo ancora habbi luogo nelle cause d'compromessi, quali durino vn'anno solo, dal giorno del compromesso celebrato, caso che le parti concordeuolmente, & espressamente non prorogassero essa istanza, ouer dicessero, che non debbi correre, ò spirare il tempo di essa; & questo debbi constare negli atti publici, & se fusse fatto compromesso sopra essa causa, durando esso compromesso non corri l'istanza della predetta causa principale.

DELLI GIORNI FERIATI :

CAP. XXVIII

ORdiniamo, che tutti g' infrascritti giorni sianò, & s' habbino per feriat, talmente, che in quelli non sia resa ragione ad alcuno, non solo al terriero, mà nè anco al forestiero, nè in conoscere, nè in procedere, nè in essequire le cose giudicare, ouer condanne, & se sarà fatto altrimenti, ogni cosa, che sarà fatta sia di niun valore, & momento, saluo però, che nelle cause summarie da esser conosciute sotto la forma de i Statuti infrascritti posti sotto la Republica, delle qual cause possi esser conosciuto sumariamente, debbi esser resa ragion summaria.

Primo, nelle ferie della Natiuità di Nostro Sig. Giesù Christo, le quali cominciano dalla festa di S. Thomè Apostolo fin' al giorno dell' Epiffania inclusiue.

Item nelle ferie del Carneuale, ch' incominciano dal primo Sabbato inanti l' vltima Dominica di Carneuale inclusiue fin' alla prima Dominica di Quadragesima.

Item, nelle ferie di Pascha, le quali incominciano dalla Dominica delle Oliue, fin' alla Dominica dell' Ottava di Pascha della Resurrettione del Signore.

Item nella festa delle Pentecoste con li due giorni seguenti

Item, nelle ferie del raccolto, le quali cominciano dalli 25. del mese di Giugno, fin' alli 10. di Luglio esclusiue.

Item, dalli 8. d' Agolto fin' alli 20. di detto mese.

Itē, nelle ferie delle vendemie, ch' incominciano dalli 28. del mese di Settembre fin' alli 10. d' Ottobre esclusiue.

Item, in tutti li giorni delle Dominiche, & feste della Santissima, & Gloriosa Vergine Maria, cioè della Concezzione, Natiuità,

ne, Natiuità, Annuntiatione, Ascensione, & della Neuc.
 Item, nel Ascensione del Sign. & del Corpo di Christo.
 Item, le feste delli dodeci Apostoli.
 Item, la festa di S. Marco Euangelista del mese d' Aprile.
 Item, la feste di S. Luca: S. Vigilio: S. Lorenzo; S. Rocho
 & S. Sebastiano: S. Michele: S. Francesco: S. Nicolò:
 S. Antonio Confessore: S. Georgio: S. Maria Madda-
 lena: S. Chaterina: & S. Lucia.

DELLE APPELLATIONI DA ESSER ADMESSE.

CAP. XXIX.

S Tatuimo, & ordiniamo, che d' ogni, & qualunque
 sentenza fatta per lo Spet. Sig. Vicario di Nago, &
 Torbole, dalla quale, secondo la forma de' Statuti di Na-
 go, & Torbole, si possi appellare, ouer di ragion com-
 mune vaglia l'appellatione, debbi essa appellatione es-
 ser interposta in continente à viua voce fatta essa sen-
 tenza ouer frà otto giorni in iscritto, altrimenti più non
 sia vdito l'appellante, mà s' intendi tacitamente hauer
 rinunziato ad ogni appellatione, & hauer laudato la det-
 ta sentenza fatta contro di lui, & sia baltante nel suo
 grauame à dire, che lui s'appella, dato che non speci-
 ficasse à chi, Che però l'appellante debbi frà dieci gior-
 ni dall'appellation' interposta, ò viua voce, ò in scrip-
 tis, presentare auanti l' Illustriss. Sig. Conte, ouer suo
 Commissario, vn'idonea sicutà di pagar tutte le spese giu-
 diciali in caso di condennatione, & giurare corporal-
 mente, toccata la scrittura, che crede defender giusta
 causa, & non hauer animo di calumniare l' auuersario.

DEL TEMPO D'INTRODVR ; ET PROSEQUIR
L'APPELLATIONE .

CAP. XXX.

STatuimo, che s'alcuno s'appellarà dalla Sentenza fatta per lo Sp. Sig. Vicario di Nago, & Torbole senza consiglio de suoi, sia obligato quell'appellante frà otto giorni continui, dal giorno della sentenza fatta, hauer presentato le lettere della citatione di sua Signoria Illustrissima, & dopoi frà tre mesi continui hauer fatto terminare sopra essa appellatione, altrimenti la sentenza, dalla quale si farà appellato, resti ferma, & possi esser mandata à esecuzione, non ostante alcuna causa, sopra la qual appellatione possi esser conosciuto in assenza del detto Spet. Sig. Vicario il qual' hà fatto essa sentenza, & questo ancora habbi luogo nella causa di nullità per via d'attione, ouer d'appellatione, ma rispetto alla nullità si possi opponere in qual si voglia tempo contra la sentenza, eccettuando le ferie di detti mesi poste nel soprascritto Statuto delli giorni feriat Capitolo xxviij.

Dechiarando, che tutte le cause delle appellationi, o altre cause, che deuolueranno, & spettaranno da decider all' Illustriss. Sig. Conte Patron del Castello di Penede sia conosciute & terminate da sua Signoria Illustriss. ò suo Delegato, ò Sustrituto in esso Castello, & Giurisdittione di Penede, ne li sudditi di Penede, ò parte appellante, ò appellate posino esser citate, ò tirate fuori di essa Giurisdittione per qual si voglia imaginabil occasione. Con espressa riserua pero dell'appellatione interza istanza, e di poter hauer sempre, & in qualonque

que tempo ricorso al predetto Serenissimo Arciduca, in qual si voglia causa; non intendendo nè per questo, nè per altri Capitoli d'esser derogato in cosa alcuna alle Capitulationi concertate trà essa Serenissima Altezza, & li Signori Conti.

DELLA SUMMA, DELLA QVALE NON SI
PVO' APPELLARE.

CAP. XXXI.

STatuimo, che dalle sentenze fatte per lo Sp. Sign. Vicario di Nago, & Torbole, non eccedendo il valore, ouer quantità di lire dieci da Carantani 12. l'vna, tanto nelle cause ordinarie, quanto nelle fuanarie, niuno così terriero, come forestiero possi, nè debba appellarsi, nè debbi esser differito à tal' appellatione.

CHE NON SI POSSI INNOVAR COSA ALCVNA
PENDENDO L' APPELLATIONE.

CAP. XXXII.

STatuimo, che fatta, & pendendo l'appellatione non sia innouata cosa alcuna, nè si possi innouare tanto se sarà fatta à bocca, quanto in iscritto auanti il Spett. Sig. Vicario antedetto, & se sarà innouata cosa alcuna, sia di min valore, & momento, come se non fosse stata fatta, fin ch'essa del appellatione non sarà terminata, ouer diffinita.

DELLE TENUTE DA ESSER CONCESSE.

CAP. XXXIII.

STatuimo, che delli mandati, ouer condanne, & sentenze contro li Confessi, ouer conuinti per sentenza in giudicio si debbi, & si possi dar la tenuta al creditore.

D 3.

ditore, che la dimanda, dopò, che sarà passato il termine della condanna, ouer comandamento, & sentenza contro il debitore, & beni, mandando essa sentenza, ouer comandamento à effecutione, se'l condannato non vorrà giurare, che esso vuole prouar il pagamento, nel qual caso gli sia assignato termine di giorni vinti continui à prouar esso pagamento, saluo che lo Spet. Sig. Vicario possi statuir minor termine, hauuto rispetto alla qualirà, ouer quantità, il qual termine passato più non sia vdito, ma sia concesso la tenuta, mandando la sentenza, & mandato à effecutione, s' all' hora non hauerà fatta legittima difesa, & sia condannato il sentenziato à pagar il quarto di più della condanna al creditor, che dimanda per pena, & s' hauerà prouato legittimamente il pagamento sia condannato similmente quello, che dimanda à dar' al reo la quarta parte di quello, che dimandaua per pena, & questo s' intendi delli mandati, & sentenze fatte, & che si faranno.

DEL TERMINE D' ESSER DATO AL DEBITOR
CONDANNATO. OVER CONFESSO.

CAP. XXXIV.

Statimmo, ch' al debitore confesso, ouer condannato per ogni sùma sia assignato termine d' otto giorni à pagare, & manco ad arbitrio del Giudice da 50. lire in giù, & da 50. lire in sù siano dati 20. giorni.

DEL MODO DI TVOR LA TENVTÀ.

CAP. XXXV.

Ordiniamo, che passato il termine dato al debitore à pagare per l' effecution del mandato, ouer condanna,

danna, ò sentenza, la qual hauerà fatto transito in rem, iudicatam, sia lecito al creditore di dimandare la tenuta & tuorla ogni volta, che vorrà sopra li beni del debitore per la somma del debito, & per le spese, sopra li quali piacerà al creditore, primo sopra li moboli; secondo, stabili; terzo, sopra le ragioni, & azioni; & tal relatione, & accettazione di tenuta s' habbi per legitima effusione, & giuridica tenuta, talmente che contra quella non si possi eecipere, ouer opponere, salvo sempre sopra ciò l'arbitrio del Spet. Sig. Vicario, sopra la qualità de pegni, & beni d'esser toltri per il creditore.

DEL MODO D' ESSEQUIR LA TENUTA.

CAP. XXXVI.

STatuimo, che se sarà tolta la tenuta sopra vna cosa mobile, & questo sarà stato in presentia del debitore, ouer d'alcuno della sua famiglia maggiore d'anni quattordici, ouer doppoi, che gli sarà notificato, ouer esso debitor hauesse designato essa cosa in giuditio, che ipso facto gli cori termine d'otto giorni continui di scoder la detta tenuta, & se sarà sopra cosa stabile, ouer ragioni, & azioni sia il termine di dieci giorni di scoder nel modo come di sopra, & doppoi sia proceduto & siano fatti gl' incanti.

DELLE VENDITE.

*CAP. XXXVII.

STatuimo, che passato il termine di scuoder la tenuta, ouer pegno giudiziale, come di sopra, che la cosa mobile in diu diuersi giorni sia incantata vna volta al giorno, & dopoi nel giorno di ragione deputato sia

putato sia venduta all'incanto à quello, che più offerisce, & ad esso sia presentata se si può commodamente portare, saluo, che il debitore frà 3. giorni possi recuperarla, pagando il capitale, & le spese.

Item, Se sarà cosa stabile, ouer ragione, ò attione, eh' in tre giorni diuersi, vna volta al giorno sia incantata, & dopoi sia cōmesso in scritto al debitore personalmente, ouero alla casa, ouer, per proclama, se sarà forestiero, ò se non habitarà nella giurisdittione di Penede, che compari ad vn certo giorno giuridico, ouer in giorno di Sabbatho, frà spacio però di sei giorni à veder farsi la detta vendita.

Et in oltre sia fatto il proclama nel luogo consueto alla pressenza di due testimoni, che se vi sono alcuni, che pretendono hauer ragione in quelle, ouer allegare & contraddire, acciò non sia fatta la detta vendita, pēsando loro hauerli interesse, ouer alcun' altra ragione, comparino in detto termine di ragione, & loco giuridico, à hora, che hà da esser fatta la vendita legitimamente à dire, & contraddire ciò che vogliono, altrimenti più non siano vdiiti. Et in questo mezo sia stimata essa cosa per gli Stimatori di Nago, & Torbole, & sia scritto l'estimo ne gli atti, le qual cose seruate, la detta cosa stabile, ragione, ouer attione nell' istesso giorno prefisso sia venduta, on essendo fatta altra contradittione, & sia data nell' incanto al più offerente. Et se non si trouasse chi volesse dar più, eh' il creditore sia obligato tuore essa cosa in pagamento, con il guadagno della quarta parte dell'estimo fatto. Et quelle cose habbino loco tanto nel creditore terriero, quanto nel forestiero. Et

tal vendita si habbi per legitima, & sufficiente, talmente che contra quella non si possi eccipere, ouer opporre per alcun modo, nè men si possi renuntiare à questo Statuto, & se sarà renuntiato, la renuntia non valgia, aggiunto però questo, che se frà quindici giorni che seguitaranno dal giorno della vendita d'essa cosa stabile, ragione, ouer attione, il debitore darà, & presenterà in pecunia numerata il capitale, & le spese, del qual era debitore, che tal vendita s'habbi per non fatta altrimenti resti ferma.

Et quello, che comprerà all'incanto mobili & non pagará in continente il valor delli beni, che hauera leuato, & delli stabili in termine di tre giorni, paghi lire dieci di pena al fisco, & sia reincantato tal pegno a suo danno & interesse, col discauedo del quarto.

DEL MODO DI STIMARE.

CAP. XXXVIII.

STatuimo, che gli Stimatori non possino stimare cosa stabile, ragione, ouer attione, se non quanto è bastante per il valore del capitale, & delle spese con il quarto di più, ouer in circa, & quello se la cosa predetta commodamente può esser diuita, & stimata, mà se paresse ad essi Stimatori, ch'essa cosa non si possi commodamente diuidere, come sono edifici, case, & altre cose simili, che in quel caso possi esser stimata oltre il capitale, & le spese, & il quarto di più, come meglio parerà ad essi Stimatori, & in questo caso di quel stimato, di più il creditore similmente guadagni il quarto,

DI QUELLI, CHE DESIGNARANNO COSE D'ALTRI,
OVER DESIGNATE AD ALTRI.

CAP. XXXIX.

STatuiamo, che niuno ardisca, nè debba (sapendolo) designare in giuditi, ouer all' Officiale cosa alcuna, d' altri mobile, ouer stabile per pegno, non contentandosi il patrone, sotto penna di lire dieci, s' hauerà persecutato sin' alla vendita, & niente di meno sia pignorato vn' altra volta del suo proprio, & sumariamente sia venduto esso pegno senza altra solennità.

Item, che sotto à quell' istessa penna alcuno non debba designare vna sua cosa propria, la quale espressamente, ouer specialmente hauesse impegnata, ouer designata, ouer designata ad vn' altro, s' essa cosa non vallesse l'vno, & l'altro debito, & le spese, & la pena delle cose predette sia applicata per vn terzo all' Illustriss. Signore, vn' altro terzo al Sp. Sig. Vicario di Nago, & Torbole, & per l' altro terzo all' creditore.

CHE NIUNO POSSI MUOVERE, OVER ALIENARE LI
BENI, SOPRA LIQUALI SARA' TOLTA LA TENUTA.

CAP. XL.

STatuiamo, che s' alcuni beni, ouer cose, sopra le quali sarà stata tolta la tenuta, sapendolo il debitore, ouer quello hauesse appresso di sè esse robbe, non debbi, nè possi distraherle, alienarle, nè contrattarle di luogo in luogo senza licenza del Spet. Sig. Vicario, ouer del creditore, & s' alcuno contrafarà sia punito in lire dieci, & oltre di ciò tal' alienatione non vaglia, & possi

possi esser preso, & retento il distrahente, ouer alienatore, & contrafaciente ad istanza del creditore, ouer dell' attore nè debbi esser rilasciato di prigione, se prima non restituirà il pegno distratto, & alienato, ouer altrimenti distribuito, ò consegnato all' officio, ouer al creditore, ouer pagará l' estimo di quello, ouero il capitale, le spese, & la pena predetta; la qual sarà applicata nel modo come s'è detto di sopra dell' altra pena nel prossimo statuto precedente.

DEL TEMPO DA ESSQVIR LE TENUTE :

CAP. XLI.

S Tatuimo, che se sarà tolta la tenuta ad istanza del creditore sopra vna cosa mobile, ò stabile, ouer ragione, & attione, & esso tale non hauerà proceduto alla vendita sino ad vn' anno, che la detta tenuta s' habbi per non fatta, ouero appresa per esso debito, saluo però ragion ad esso creditore, la qual pigliata di nuouo, duri ancor' alito tanto, & il debitore non patisca se non vna spesa della corte, se non fosse fatto l' accordo trà loro, & questo s' intendi parimente della cosa designata in giuditio per pegno, saluo che sopra la causa della tenuta predetta, ouer pegno designato fosse fatto promesso non corri l' istanza d' essa tenuta promesso.

DEL MODO DI CAVAR LE DOTI DELLE MOGLIE,
QVANDO IL MARITO CASCA IN POVERTA.

CAP. XLII.

S Tatuimo, che se la donna per conseruatione della sua dote vorrà esser satisfatta nelli beni del marito costante il matrimonio, debbi comparere in giuditio

E z.

& far

& far citar il marito, & da quello ſumariamente dimandare la ſua dote & il marito comparirà, & confeſſi il debito, ouer non eſſa donna ſia obligata moſtrarle la ſua ragione dotale, & prouare per teſtimoni idonei, che'l marito abuſa la ſua ſuſtanza, & peggiora le ſue facultà & ch'è il caſo di cauare la dote, & far publicar' vna voſta con altra voce in Nago, nel luogo conſueto l' effetto della ſua dimanda, & la quantità, proclamando, che ſe vi ſono alcuni, che vogliono contradire debbino comparere ad vn certo giorno preſiſſo, non manco di dieci giorni continui, la qual coſa fatta ſiano ſtimati per li Stimatori del Comune beni eſpediti del marito, de' quali piacerà ad eſſa donna, la libera vendita, ouer dation' in pagamento d'eſſi per l'eſtimo fatto, & queſto ſumariamente, ſenza, altra ſolenità; volendo, che queſto Statuto habbi forza, & luogo nelle ragioni dotali paſſate, preſenti, & future, & le ſarà fatto altrimenti, non valgia in pregiudizio de' creditori, che ſono all' hora; & ciò s'intendi delle doti, ch' ecedono la ſumma di lire vinticinque.

CHE I CREDITORI DEL MARITO POSSINO PAGARE
LE DOTI, ET HAVER LI BENI PRESI
PER LA MOGLIE,
CAP. XLIII.

STatuimo, che dopo, che la donna à conſeruazione della ſua dote hauerà riceuuto la vendita, ouer dation' in pagamento de' beni del marito conſtante il matrimonio, come di ſopra, ſia lecito al creditore, ouer creditori del marito offerire la detta dote alla donna, con le ſpeſe giuſte, & à quella ſatisfare plenariamente,

in pecunia numerata, hauuta ragione del miglioramēto delle cose predette fatto per essa donna, delli quali denari sia comprato vn fondo per essa donna il qual sia dotale, & sin che sarà comprato il fondo il danaro resti in deposito all'officio, il qual pagamento fatto, la detta donna sia obligata ceder ad esso creditore, ouer creditori, li quali haueranno ad essa satisfatto nel modo predetto, le sue ragioni, & attioni delle dette dotti, & tutte queste cose habbino luogo se gli creditori offeriscono, ouer pagano fra vn' anno, dal giorno della dation' in pagamento fatta ad essa donna per l'officio, come di sopra, il qual passato, non siano più vditi gli offerenti, saluo però, che se li detti beni dati ad essa donna fossero di quelli, ch' ella hauesse dato in dote, ouer vn' altro per lei, ouer' in crescimento di dote, che in quel caso possi essa riceuerli in sè per l'estimo ad essa fatto per gli Stimatori antedetti, & in questo non giouui alli creditori offerire la dote predetta.

DELLI SEQUESTRI.

CAP. XLIIII.

STatimo, che lo Sper. Sig. Vicario ad istanza di cadaun terriero di Nago, & Torbole possi comettere sequestro contra ogni persona forestiera, che non possedesse beni stabili nel tenir di Nago, & Torbole, ad istanza de' terrieri soprascritti, pretendendosi loro douer hauere dal detto forestiero per qualunque causa, ancorche il contratto fusse celebrato in altri luoghi, & in questo il reo seguiti il foro dell'attore; & questo Sequestro sij fatto per l'Offitiale di Nago, & Torbole

delle cose, & beni mobili, ouer semouenti, ouer crediti del detto forestiero, & così quelli tolti, & sequestrati farli consignare al Massaro di detti luoghi, ouer ad vno delli vicini, qual sia sufficiente, che tenga in sequestro quella robba, ouer danari sequestrati, fin che sarà conosciuto sopra essa causa, nè relasfarli senza special licenza del Spet. Sig. Vicario, caso ch'il creditore non sia in accordo col suo debitore per il detto debito, ouer cosa, per la quale fusse fatto il sequestro.

Item, che'l Massaro, ouer quella persona, che hauesse appresso di sè la cosa, ouer denari sequestrati, sia obligato custodirli, nè relasarli senza licenza del Sp. Sig. Vicario, ouer del creditore, in pena di lire tre, & di rissar il capitale, & le spese del creditore, che dimanda, la qual pena sia applicata per la metà al Comùn di Nago, & per l'altra metà all'Illustris. Sig.

Item, s' il forestiero, in pregiudizio del quale fusse fatto il sequestro, volesse dar sicurtà idonea di star in ragion, & obedire, & di pagar con effetto, se sarà conuinto, ouer di designare la cosa sequestrata, ouer il valor, & estimo, in quel caso sia rilassato detto sequestro liberamente, senza spesa alcuna del debitore, & li detti sequestri possino esser fatti in qualunq; tēpo feriato, ouer non ancor che fosse feriato in honore del Sig. Iddio.

Item, che il creditore, ad istanza del quale sarà fatto il sequestro, sia obligato proceder alla decisione della causa di quello in termine di tre mesi dal giorno del sequestro, altrimenti non valia, & possi esser rilassato senza'altra licentia.

Item, se sarà conosciuto per sentenza, che sia creditore,

core.

tore quello, ad istanza del quale sarà stato fatto, il sequestro, che la cosa sequestrata sia venduta all' incanto al più offerente senza altra solennità, per satisfattione del suo credito, & se sarà data sicurtà per il sequestro che la detta sicurtà sij astretta, tolti li pegni à satisfare, & similmente se fossero dinari, ouer in nome del debitor sequestrato, che sia constretto il debitor del debitor sequestrato, pagar, & sborsar quello, che deue dare, & queste possino, & debbino esser fatte, & conosciute, terminate, & eseguite sumariamente, & de plano, lasciata da parte ogn'altra solennità di ragione, & in cadaun giorno, e tempo feriato, & non, & delle cose predette non si possi appellare, ouer querelare.

Item, che ogni forestiero con l'altro si possi sequestrare, pur che li contratti, debiti, & attioni siano celebrati in questa giurisdittione di Penede, & nell'impetrar tal sequestri, sia pagato per l'impetrante al Sp. Sig. Vicario in ragion di cinque per cento per vna volta solamente, saluo il regresso contra il debitor.

DELLE SENTENZE DA ESSER ESSECVITE CONTRA LE SICVRTÀ'.

CAP. XLV.

STatuimo, che la sentenza fatta contra il principal debitor, ouer correo, fatta, la relatione, che non si troua delli suoi beni, possi esser mandata ad essecutione contra la sicurtà, & il correo, senza alcun'altra spesa della corte, ouer tenuta, essendo bastante, ch'in vna medema cosa si paghino li caratti vna volta sola, ouer la spesa predetta, & quest' habbi luogo quand' alcuno sarà sicurtà del terriero, ouer habitante nella giurisdittione.

DELLE

DELLE CAUSE SYMMARIE:
CAP. XLVI.

STatuimo, che in tutte le cause, non eccedendo il valore di lire 12. lo Sp. Sig. Vicario possi, & voglia amministrar ragione sumaria, & de plano conoscere, & terminare senza strepito, & figura de giudicio, & senza oblatione de libello, & con vn solo testimonio di buona opinione, & fama, & come ad esso Giudice parerà, in tempo feriato, & non, mentre però, che non sia feriato in honor d'Iddio, & ogni cosa, che sarà fatta à procedere, assoluere, condannare, & essequire, s'intendi giustamente, & ben fatta; & questo medemo s'intendi nelle altre cause de' Salarij, Chiese, Religiosi, & cause pie, ancor che la quantità eccedesse lire 12. & similmente in cause di Vedoue, pupilli, d'affitti, fittalini, ò laboranti, che dimandino, ouer si difendino, & nelle cause d'altre miserabili persone, di mercede, ouer fatiche di mercantia, d'animali, & di cose simili.

DE' COMPROMESSI, ET REDVTTIONI AD
ARBITRIVM BONI VIRI.

CAP. XLVII.

STatuimo, che se sarà fatto compromesso volontario trà persone, le quali non sono costrette per la forma de Statuti à compromettersi, ouer' eleggere, & in quel compromesso sarà rinunziato per la parte alla ragione d'appellarsi, ouer alla riduzione ad arbitrium boni viri, cioè, se le parti nel compromesso hanno promesso non appellarsi, ouer ridursi, ancorche la parte sia lesa enormissimamente, più non sia vdito l'appellante, ouer quello
che

che dimanda la riduzione, & se non sarà stato rinuntiato, che la dimanda della riduzione sia proposta frà quindici giorni dal dì dell'arbitramento, altrimenti l'arbitramento resti fermo.

DELLE MERCEDE DE GLI ADVOCATI.

CAP. XLVIII.

STatuiamo, che per la mercede de gli Aduocati, ò Procuratori nell'agitar' ò difender le cause si stia alla conuentione delle parti, & douendo esser tassato alli detti Procuratori, si tassi Carantani otto per termine, & vincendo le liti habbino cinque per cento per sua honoranza, & palmario.

DELLE SPORTELE, ET MERCEDI DE' GIUDICI.

CAP. XLIX.

STatuimo, & ordiniamo, che per ogni sentenza pubblicata, che farà da sè, ò con consiglio de' Sauì, il Sp. Sig. Vicario di Nago, & Torbole, ò il suo Delegato, ouer' il Giudice in causa d'appellatione habbi per suo honorario & sportole delle sentenze diffinitive, ò che diffiniran' il negotio, del qual si trattarà à ragione di cinque per cento, & così gli sij tassato, & pagato dalle parti, ò da quello, che dimanderà, ò farà publicar le sentenze, saluo il regresso poi contro quelli, che saran condannati nelle spese in tutto, ò per metà, come diranno le sentenze, che si faranno.

Saluo le cause de' sequestri, che nel publicar delle confirmationi, ò reuocationi non si paghi cosa alcuna al Giudice, mà solo nel conceder essi sequestri, come di sopra, sotto la Rubrica de' sequestri.

F

Per

Per l'interlocutorie, che non han vigor di diffinitua, se gli paghi per la sua fatica vn' honorario à discrezione del Tassatore, così per gli viaggi.

Per li Decreti Carantani 20. per decreto'.

Per le Tenute se gli paghi à cinque per cento'.

Per l'essame di testimoni otto Carantani per testimonio'.

Per la confirmatione, ò reuocatione de mandati se gli paghi à ragion di cinque per cento.

Nel resto delle cause douc intrarà perdita di tempo, ò suo suamento, ò fatica se gli paghi vn honorario ad arbitrio, & discrezione del Tassatore.

DELLE MERCEDI DE NOTARI PER GL' INSTRUMENTI, VLTIME VOLONTA', ET ATTI GIUDICIALI.

CAP. L.

Statuiamo, & ordiniamo; che nel tassar le mercedi de' Notari, & Cancellieri per gl' Instrumenti, vltime volontà, atti giudiciali, processi, contratti, & scritture s'offerui, & osseruar si debba la tassa qui di sotto registrata.

Primo per mercede d'vn' instrumento di compra semplice, con le clausule solite, da lire, ouer Pauli vinticinque, sin' alle cinquanta habbi il Notaro Lire 2. Di sotto da lire 25. si serui l'istesso.

Da lire 100. sin' alle 200.

Lire 3

Dalle 250. sin' alle 500.

Lire 5

Disopra dalle 500. s'aggiungono

Car: 12.

cioè vna lira oltra le sopradette Lire 5 per ogni centenaro de Rainesi sin' alla suma di lire tre mille.

Et che mercede non possi ecceder la suma di lire 40. da gazette noue per lira, quantunque il precio di vna cosa

cosa fosse maggiore.

Ma se sarà di più cose si paghino per cadauna cosa
oltre il soprascr. salario. Lire Car: 4

Se poi interuenirà sopra queste cose l'autorità del Giudice, & il consenso de' più prossimi si paghi per essa autorità oltre il detto salario Lire 1

Del patto de retrouendendo Lire Car: 4

Et se la parte vorrà hauer il detto patto daparte, se la compra sarà de Rainesi 25. si paghino per detto instrumento Lire 2

Di sopra da detta summa, quanto è per ragion di patto fin' à Rainesi cento si paghino. L: 2. Car: 6.

Se la compra eccede la detta summa de Rainesi cento, & si farà instrumento del patto, all' hora per cadaun centenaro de Rainesi habbi il Notaro oltre la tassa prossima Lire Car: 6

Et oltre di ciò sij, che summa, & pretio si voglia, la mercede non possi ecceder la summa de Lire 20

Per gl' instrumenti di cessioni, permutationi, dationi, & diuisioni s' offerui il medemo, che si fa ne gl' instrumenti di compre.

Per gl' instrumenti di locationi perpetuali semplici L: 4

Per instrumenti di locationi temporali fin' à tre cose si paghino Lire 2. Car: 6

Per instrumenti di dote fin' à Lire 150. con la donazione propter nuptias Lire 2. Car: 6

Se la dote eccederà la detta summa si paghino per ogni centenaro de lire oltre la detta summa L: Car: 6

Per la contradore L: Car: 6

Per instrumenti di pace, & fine si serui l' istesso, che si

via delle compre, & vendite, eccetto però, che se
l'istrumento di pace, & fine si farà insieme, & an-
nesso con l'istrumento di dote, all' hora il Notaro
habbi la metà di quello, che douerebbe hauere se-
condo la tassa predetta.

Per istrumenti di donationi inter viuos, fatte sempli-
cemente à quelli, che succedono ab intestato sin' al-
la sùma de Rainesi 50. Lire 3

Da Rainesi 50. sin' à 100. Lire 5.

Et da iui sopra per ogni centenaro de Rainesi L: 1

Se poi detta donatione si farà ad estranei, cioè à quelli,
che non succedono ab intestato sijno raddoppiati li
detti salari.

Per istrumento de mutuo semplice sino à lire
cento Lire 1 Car: 6

Se sarà detto istrumento con patti Lire 2

Da li sopra per centenaro de Rainesi L: Car: 6

De istrumenti di depositi, delegationi, indemnità, &
pagamento de debiti s' offerui l' istesso.

Per procure semplici Lire 1. Car: 6

Se sarà con clausule generali Lire 2 Car: 6

Per compromessi sin' à Rainesi cento inclusiue L: 3

Et di sopra per ogni centenaro di Rainesi L: C: 6

Per transatione semplice sin' alla sùma de Rainesi cen-
to inclusiue Lire 5

Et da iui per ogni centenaro di Rainesi L: C: 6

Per tutele sin' alla sùma de Rainesi 100. L: C: 6

Et da li sopra per ogni centenaro de Rainesi L: C: 6

Per qualunq; inuentario sin' à lire cento L: 2 C: 6

Et da detta sùma per ogni centenaro L: C: 6

Chè

Che però la detta tassa non eccedi la somma de lire quaranta, sì che somma si voglia.

Per instrumenti di tutela, o cura à render conto dell' amministrazione fin' à Rainesi 50. inclusiue. L: 3

Da Rainesi 50. fin' à 100. Lire 4

Da detta somma in su per ogni centenaro de Rainesi, che però non eccedi come di sopra L: Car: 6

Per instrumenti d'emancipatione, arrogatione, è reductione alla paterna potestà Lire 3

Per l'imbreuiatura semplice fuor del libro L: C: 4

Per li testamenti, & qualunque altra ultima volontà per mercede del Notaro si serui la tassa rispetto à i numeri, tanto de Rainesi, come de lire, sì come si stilla de gl' instrumenti di compre, & vendite, & sia raddoppiata la mercede, & salario del Notaro se l'erede instituito sarà estraneo, ouer non cittadino, ma forestiero, & il Cittadino non s' intendi estraneo herede.

Similmente sia raddoppiato il salario del Notaro se l' testatore sarà infermo di morbo peltifero, ouer contagioso.

Per cadaun legato de lire cento, & da iui in giù di ciascuna summa L: 1. Car: 6

Di sopra da detta somma per ogni centenaro tanto de lire, quanto de Rainesi si serui la tassa d' instrumenti di compre, & vendite come di sopra.

Per il legato fatto in prima causa, non eccedendo la quantita de lire 50. si paghi la metà di quello, che si paga per gli altri legati.

Per legato per causa di dote, o accrescimento di dote; quantunque eccedi dette lire 50. si paghi la metà di quello, che è stato notato nel prossimo soprascritto Cap.

Per la institution vniuersale per qualunque sarà institui-
to nel testamento L: 6

Et gli heredi sian tenuti pagar per li legatarij, & poi as-
tringere li legatarij à pagar quel, che haueranno per
loro sborsato; non possi però l'herede esser astretto
à pagar per il legatario oltra la portione.

Per sentenze diffinitive, condennationi, ouer assolutione,
si serui l'istessa tassa d'instrumenti di compre, & vèdite.

Nelli arbitramenti, & laudi l'istesso, riseruata sempre la
perdita del tempo, la qual gli arbitri la debbino tassare.

Se la sentenza sarà mera interlocutoria non di grant ne-
gotio, & scritta di mano di Notaro di atti si paghi
per mercede L: 1

Se sarà scritta di mano del Consultore L: 1. C: 8

Se sarà di gran negotio habbi il Notaro, se sarà scritta
di sua mano L: 2

Se sarà di mano del Giudice, ò Consultore L: 1. C: 4

Per vn' interlocutoria contra contumaci sin' alla summa
di lire cento incusiue L: C: 6

Da 100. lire sin' a 200. L: 1

Di sopra per ogni centenaro L: C: 6

Per atti giudiziali per carta, ò mezo foglio L: C: 5

Per la copia L: C: 3

Di precetti senza pena, & per vna persona sola L: C: 2

Et tal precetto facendosi a più persone, all' hora per ca-
daña persona habbi L: Car: 1

Saluo se fosse l' Vniuersità, alla qual s' intimasse tal
precetto, ouer a sua istanza si facesse, che all' ho-
ra habbi di sua mercede per detto mandato L: C: 4.

Nell' istesso modo se fossero più fratelli habitando insieme
mc₂

me, ò più pupilli viuendo insieme, s' habbino per vna sola persona.

Per vn sequestro, pignora, ò mandato L: Car: 2

Per proclame per ogni volta Lire Car: 6

Per vna dimanda fatta, ò notata appresso gli atti di vna cosa sola Lire Car: 2

Et essendo più cose, per cadauna habbi Lire C: 1

Et non habbi altro il Notaro, cioè per risposta, & replicatione, se non come qui di sotto seguita; & le cose predette s' intendino in maggior suma.

Per produzioni de libelli, risposte, replicationi, eccectioni, positioni, instrumenti capituli, interrogationi, oppositioni, & generalmente de qualunque cose che si producono in giudicio, habbi il Notaro per notare cadauna di dette produzioni, anchora fusseto tre cose, ouer quattro Lire Car: 2

Da iui sopra per cadauna cosa riceui L: Car: 1.

Per cadaun termine à prouare, ouer per la publicatione del processo, & conclusione in causa L: C: 2

Per esame di testimoni per vna parte, ò facciata di mezzo foglio, la qual constituise vna quarta parte di vn foglio, habbi il Notaro Lire Car: 3

Per vna carta intiera, cioè mezzo foglio L: Car: 5

Mà se li testimoni sono esaminati sopra gli interrogatorij, la parte che produce essi interrogatorij contri- buisca alla rata, & la meta del foglio, & carta secondo l' vso del paese.

Per imponer vno al possesso corporale, ouer dation' in pagamento habbi il Notaro per la sua scrittura per vna cosa solamente L: 1. Car: 6

Di sopra

Di sopra per cadauna cosa

Lire Car: 6

Salua sempre sopra queste cose la mercede per rispetto
del viaggio, del quale sij conuenuto per le parti, ouer
sij tassato per il Giudice.

Nelle caule criminali p cadau mezo foglio d'original. C. 6

Per la copia

Lire Car: 5

DELLE PRESCRITTIONI.

CAP. LI.

STatuimo, che s'alcuno possedesse, ouer' hauerà pos-
seduto alcuna cosa stabile per sua, & come sua con
titolo per anni dieci continui trà li presenti, cioè esso
possessore, quello che pretendesse hauer ragione in quel-
la, essendo in Nago, & Torbole, ouer nella giurisdic-
tione di Penede, che s'intendi, & sia prescritto ad ogni
attione, che sarà intentata contro tal possessore in detta
cosa, talmente che detto possessore non possi esser più
molestato, mà se quello, contro il quale si prescriue,
fosse assente da detti luoghi, all' hora, ouer con titolo,
ouer senza titolo, mà però la cosa sij posseduta con buo-
na fede per sua, & come di sopra, sia prescritto per spa-
rio d'anni vinti continui, li quali passati, il possessor non
possi esser più molestato.

Et il medemo s'intendi in tutte le altre attioni, le qua-
li durando secondo la legge comune più d'anni vinti,
che sian estinte, & prescritte per corso di detti ani vinti,
tanto trà gli assenti, come trà i presenti, eccetto li mi-
nori di ani 25. & de le persone, che habitano insieme
in casa ad vn sol pane, & vino, & altri, i quali haue-
rano hauuta giusta causa di non intentare, & salue le
cose del nostro Illustriss. Sig. & del Comune di Nago,
& Torbole,

& Terbole, le quali per spatio d'anni trenta siano prescritte, tanto trà gli presenti, quanto trà gl' assenti.

Item se i creditori, & i debitori sono presenti nelli luoghi soprascritti, & staranno per dieci anni, che non haueranno dimandato, che si presumi esser stati satisfatti, se d'ello debito non consterà publico instrumento, tanto contro li minori, quanto contro li maggiori, & s' ambidue, cioè il creditore, & il debitore fussero assenti dalli detti luoghi, ouer vno di loro, ch' il detto tempo di prescriuere sij raddoppiato; mà se del predetto debito consterà publico instrumento, ouer atti giudiciali, che similmente si ricerchi a prescriuere lo spatio d'anni vinti, i quali passati s'intendi esser stato satisfatto del debito, & il debitor più non sia molestato, & questo habbi luogo tanto contro il minore, come contro il maggior, & tanto contro l'assente, come contr' il presente, & esse preserizioni per la sola citatione con causa s'intendino interrotte, la qual interrottione habbi à perpetuare la detta attione per altro tanto tempo, che si ricercaua prima, & così successiuamente.

DEL MARITO CHE GVADAGNA LA META DELLA DOTE ET TVTTI GLI VSVFRVTTI DE BENI DELLA MOGLIE.

CAP. LII.

STatuimo, che s'alcuna femina si copularà per l'auuenire in Matrimonio con alcun' huomo, & mancherà in Matrimonio senza figliuoli, & figliuole comuni, all' hora, & in quel caso il marito guadagni la medietà della dote, & beni parafernali, & d'ogni altra sorte de beni che haucrà la moglie, con carico però, ch' il marito

sia obligato far le spese funerali di detta sua moglie, secondo la sua condittione. Con vltiore dichiarazione, ch' il presente statuto non habbia luoco, se la moglie, predecedesse lassando figliuoli del primo Matrimonio, in qual caso dourassi offeruare il Ius comune, ò Cesareo.

Item, che tutti gli vsufrutti siano del marito, cosi de' beni dotali, parafernali, & d' ogni altra sorte de' beni, ch' hauerà essa moglie, durando il matrimonio, & esso matrimonio s' intendi esser perfetto dopò che sarà consumato con la carnale copula, ouero, che sarà tradutta la sposa alla casa, ouer habitatione del marito.

DE I MINORI.

CAP. LIII.

STatuimo, che i Tutori, & Curatori, & altri amministratori di robbe d' altri siano obligati, & debbino instare auanti lo Sp. Sig. Vicario, ch' elegga huomini à veder la loro amministrazione ad ogni loro requisitione, anco inanti il tempo del suo maneggio, se à loro piacere, ouero almeno doppoi finita, & deposta l' amministrazione frà doi anni, altrimenti si presumi contro di loro, che habbino malamente amministrato, & lo Sp. Sig. Vicario sia obligato ad ogni loro requisitione elegger persone alle cose predette, che vedino, & intendino esse ragioni; & ogni cosa, che cosi li detti eletti faranno & terminaranno sia ferma, & rata, & si habbi per vero, & giusto conto reso, talmente che contro quello non si possi opponore, & similmente sia obligato elegger à requisitione de' pupilli, & adulti, & d' altri amministratori de' beni, cosi inanti che si finisca la tutela, ò cura, & amministrazione, quanto dappoi.

**DI QUELLI : CHE VENDONO A' DVE PERSONE
VNA COSA ALIENATA AD VN' ALTRO.**

CAP. LIV.

STatuimo, che s' alcuna persona, tanto terrera, quanto forestiera venderà, ouer alienarà alcuna cosa stabile, posta nella giurisdittione di Nago, & Torbole à due diuerse persone, sia punito secondo le leggi, & niente di meno la prima vendita vaglia, & sia tenuto il secondo compratore restituire la cosa al primo compratore, mà il detto venditore sia astretto realmente & personalmente & sumariamente restituire al secondo compratore il precio, che hauerà riceuuto.

**DEL MODO DI PROCEDER CONTRO GLI
ESTRANEI POSSESSORI.**

CAP. LV.

STatuimo, che il creditore, al quale sono hipotecati generalmente li beni del debitore, sia ogligato prima contro i beni del suo debitore, i quali si trouano espediti nel tempo, che s' agita, & i quali siano appresso esso debitore, ouer gli suoi heredi. Et non ritrouando beni espediti, all' hora agiti contra gli estranei possessori, che hanno di essi beni obligati in genere, cominciando all' hora sopra quelli trasferiti, & distribuiti vltimamente, & così successiuamente, gli vltimi siano primi, & gli primi vltimi molestati.

Et se il creditore procederà contro vn possessore, che non fusse vltimo come di sopra, ch' il processo vaglia, caso ch' il possessore non mostri vn' altro, ouer altri esser posteriori, sumariamente auanti che sia fatta la vendita,

52
dita, ouer dation in pagamento ad esso creditore, & lo medemo sia seruato nelle donne hauendo obligati li beni del marito generalmente, dato che non constasse per li suoi instrumenti esser in electione di quelle.

DELLE DONATIONI INTER VIVOS.

CAP. LVI.

STatuimo, che le donationi inter viuos eccedendo il valore de Ducati cento, debbino esser fatte auanti, & in presenza del Sp. Sig. Vicario di Nago, & Torbole, altrimenti non vagliano oltre la detta summa, anchorche nell'instrumento della donatione sia detto che siano tante donationi, quante sono le cose donate, & che non possino esser donate in più volte per quell'istesso, & à quella medema persona, se non auanti il Sp. Sig. Vicario come di sopra, se tutte quelle cose, ouer quantità donate in più volte sono oltre la summa di detti Ducati cento come di sopra, & se sarà contrafatto, non vaglia, & non si possi renuntiar à questo Statuto, & se sarà renuntiato, non sia d'alcun valore.

DE' BENI ACQVISTATI PER LA MOGLIE.

CAP. LVII.

STatuimo, che se si ritrouarà alcuna Donna costante il Matrimonio hauer comprato, ouer acquistato cosa alcuna, si presumi essa cosa comprata, ò in altro modo acquistata esser de beni del Marito, & li creditori possino tuor in pagamento la detta cosa comprata, ouer altrimenti acquistata per li loro crediti, si come gli altri beni del marito, se non vien prouato, ch'essa moglie l'hà hauuta, & acquistata da altre parti.

Item,

Item, se la Doña, costante il matrimonio, venderà alcuni beni mobili, ouer stabili, & nel tempo della vendita hauerà confessato, che hà hauuto il pretio, che nientedimeno si presumi, ch'il detto pretio sia peruenuto alle mani di suo marito, è per il detto pretio s'intendono li beni di esso marito esser tacitamente obligati alla restitutione di quello, si come della dote, se non apparirà, che essa Doña habbi conuertito il detto pretio in altra sua cosa, ouer' utilità.

DELLI LOCATORI, ET PATRONI DE BENI, CHE SIANO PREFERITI NELLI FRVTTI.

CAP. LVIII.

STatuimo, che i Locatori nelle frue delle possessioni locate ouer à tempo, ò in perpetuo, per loro affitti, ouer denari, & altre cose date, ouer imparate, à fittalini accioche stiano meglio, & lauorino le dette possessioni senza fraude, siano preferiti à gli altri creditori, ancorche fossero primi, in tēpo, & più potenti in ragione.

DELLE ALIENATIONI DEI MINORI, ET DELLE DONNE.

CAP. LIX.

STatuimo, che tutte le alienationi, che si faranno per l'auenire per li minori de' anni venticinque de' beni stabili, nelli quali s'intendono ragioni, & attioni, debbino esser fatte auanti lo Sp. Sig. Vicario col suo decreto palesamente, & non occultamente, alla presenza di quattro delli più prossimi di esso minore, che affermino per utilità del minore, che sia fatta la detta alienatione, & se non haurà, più prossimi nella giurisdittione di Penede, all'hora si debbino adoperare buoni amici, ouer buone persone, le quali esso Sp. Sig. Vicario elegge-

rà, & se sarà fatto altrimenti, ancorche gl'interuenisse il giuramento, si presumi essa alienatione fraudolente, & fatta in danno del minore sij stato indotto dolosamente, & fraudolentemente ad alienare, & giurare sopra essa alienatione, la qual non vaglia, & il medemo si intendi, & sia delle alienationi delle donne anco maggiori d'anni vinticinque, se nel tempo dell'alienatione hanno marito.

Et similmente, che la fine, & remissione, & conclusione di ragione fatta per lo minore al suo già Tutore, & Curatore, ouero à gli suoi heredi non vaglia senza la solennità predetta, ouer senza l'electione di huomini da esser eletti per lo Spet. Sig. Vicario.

Item, che la fine & remissione fatta per la Donna adulta, maggiore però d'annisedeci, al padre, ouer fratello, ò zio ò nepoti, & altri, per loro accetando per le cose predette, costituita à sè dell'heredità paterna, ouer materna ò auia, vna certa dote, ò data, ouer promessa, vaglia col giuramento, senza la sopradetta solennità, ouer alcun'altra, & se sarà fatto altrimenti, non vaglia essa ragione.

Et in oltre, che sia in arbitrio del Giudice far poner essi beni all'incanto, acciò sia venduti con maggior beneficio de' minori.

DELLE CAUSE DA ESSER CONOSCIUTE, ET
COMPROMESSE TRA' PARENTI.

CAP. LX.

STatuimo, che s'alcuna contesa, lite, ò controuersia nascerà per l'auenire tra alcuna delle infrastrate persone sopra il fatto, & causa, la qual altre volte non fosse stata decisa per giuditiale, ouer arbitrale sentenza,

auanti

avanti lo Sp. Sig. Vicario di Nago, & Torbole, cioè
 l'ascendente, & discendente, & com'è trà padre, &
 figlio; lo focero, & nepote, & così d'altri; ouer trà i
 collaterali della linea paterna, ouero materna, congiunti
 fino al quarto grado de jure Canonico inclusiue, ouer
 trà zio; ouer ameda, o nepoti; ouer trà zio, & sorella
 della madre & nepoti; & trà il marito, & la moglie;
 ouer tra li parenti infra scritti, cioè trà focero, & gene-
 ro, ouero nuora, ouer trà cugini, & cugine intenden-
 do il genere mascolino comprender il feminino, etiam
 che la persona fosse morta, per la quale era la parentela,
 mentre che la contesa proceda dalla causa, ch'era nel
 tempo della sua vita, sia obligato lo Sp. Sig. Vicario,
 ancorche le parti non ricercassero, astringer esse ad eleg-
 gerli due, o più comuni amici, & in essi a compromet-
 terli, & che li detti eletti possino, & debbino lumina-
 ramente, & de plano, senza strepito, & figura di giudi-
 cio in cadaun tempo feriato, & non feriato, eccetto ch'
 in honor di Dio, essendo le parti presenti, & assenti,
 citate, ouer non, ouero vna presente, o citata, & l'altra
 non, tanto di ragione, quanto di fatto, ouer parte di
 ragion, & parte di fatto cognoscere, & diffinire trà le
 dette parti la controuersia predetta, imponendo la pe-
 na nella sua diffinitione, nella qual pena la parte
 non adempiendo quello, che sarà stato desinito per gli
 detti eletti, ouer altrimenti ad essi non obedendo, ouer
 alla loro diffinitione, tante volte caschi quante volte fa-
 rà contra fatto.

Et che dalla detta diffinitione non possi appellare per
 alcun modo, querelare, nè dimandare la reductione ad

96
arbitrium boni viri, ma sia obligato lo Sp. Sig. Vicario ricercato sopra ciò, tutto quello con i mezzi della ragione mandar ad effecutione, & astringer le parti ad adempire, & perpetuamente offeruare, non ostante alcuna contraddittione, ouer' appellatione.

Et la detta electione vaglia, & habbi effetto sì come per esse parti fosse stato à pieno compromesso nelli detti eletti come arbitri, arbitratori, & comuni compositori.

Et tutte le cose predette habbino ancor luogo nelli minori d'anni 25. il Tutor, ouero Curator de' quali sia astretto elegere comuni amici, come di sopra.

Item, se gli predetti due eletti non s'accordassero in diffinire le dette parti, possino, & debbino eleger vn terzo frà il quarto giorno, da esser computato dal giorno, nel quale li detti due eletti haueranno notificato della sua discordia al Sp. Sig. Vicario antedetto, & s'esse parti nell' electione del terzo non s'accordassero frà il detto termine di quattro giorni, all'hora sia eletto per il prefato Sp. Sig. Vicario quel terzo, in quella forma, che si elegono i Sauì, alli quali sono comesse le controuersie da consultare, & ogni cosa, che la maggior parte di detti tre eletti, come di sopra haueranno detto, & diffinito sia mandata ad effecutione, & offeruata dalle parti come di sopra.

Item, che il detto Sp. Sig. Vicario sia obligato, & debba con mandati penali astringer li detti eletti à diffinire, & terminare la controuersia predetta frà vn certo termine da essere statuito à suo arbitrio, nel quale se non haueranno diffinito, caschino nella pena, che gli sarà imposta, & niente di meno duri l' electione, & siano
contrari

coſtretti con altre pene terminare come di ſopra, & queſto ſ' intende nelle preſenti, & future.

DEL COMMITTER LE CAUſE AL CONſEGLIO
DE' SAVI.

CAPITOLO LXI.

STatuimo, che in tutte le cauſe, che vertono auanti lo Sp. Sig. Vicario di Nago, & Torbole, ecceden- do il valore, ò quantità di Ducati vinti, ouer ſe ſarà de volontà dell' vna, & l' altra parte, che la cauſa ſia com- meſſa ad alcun Dottore, ò più da eſſer conſultata, ouer ſe ſarà de volontà ſolamente d' vna parte, che ricerchi queſto, che lo Sp. Sig. Vicario ſia obligato, & debba, cometter la detta cauſa, pur che la parte, la qual' haue- rà ricercato queſto, ſe ſarà l' attore, ricerchi nella ſua dimanda, che vuole, che la detta cauſa ſia comēſſa fini- ro il proceſſo; ſe poi ſarà il reo, il qual voлеſſe, che la detta cauſa fuſſe comēſſa, debbi proteſtare, & recercare queſto nella ſua riſpoſta; mà ſe non haueranno proteſ- tato le coſe predette, che lo Sp. Sig. Vicario non ſia obli- gato cometter eſſa cauſa, ſe non ſarà de volontà d' vna, & l' altra parte. Et mandando il proceſſo a Conſiglio de' Savi, lo Sp. Sig. Vicario, coſi da ſè, come de conſeſo di ambe le parti, dati li ſoſpetti, & confidenti, eſſe parti ſian tenute per metà à pagare la ſpeſa di detto Conſiglio, & ſe ſarà vna parte ſola, che dimandarà, ò l' attore, ò il reo, eſſo ſolo ſia tenuto alla ſpeſa del Conſiglio, ſaluo però il ſuo regreſſo ſecondo il tenor di detto Conſiglio.

Et in caſo, che lo Sp. Sig. Vicario ò altro Giudice di Nago, & Torbole, fuſſe Dottore ò licenziato, ò ſuffi- ciente, & idoneo alla giudicatura, non ſoſpetto alle par-

ti cessi la dipositione di questo Statuto, & possi, & debba sentenziar, & giudicar in ogni causa secondo le leggi, & Statuti di Nago, & Torbole.

DELLE FIGLIVOLE, O' D' ALTRE FEMINE:
CHE SARANNO STATE DOTATE.

CAP. LXII.

STatuimo, & ordiniamo, che le figliuole, nezze, & qualunque femine descendente, che saraño dotate dall'auo padre, madre & altri agnati trà viui, ouer' in qualunque vltima volontà per qualunque titolo, ò legato, sijno tacite, contente de' beni, & heredità del dotante, nè più possino loro, ò suoi descendent, & heredi conseguir, pretender, ò dimandar cosa alcuna nei detti beni & heredità del dotante, ò per ragion di legittima, ò supplimento di legittima, quantunque la dote gli sia costituita in assai, ò pocha quantità, se ben'anco dopò la dote constituitagli, le facultà del dotante accressero in notabile summa; mà constituitagli la dote dal auo, ouer abauo, si presumi esser costituita per nome del figliuolo, talmente che non possi prouar' il contrario (se non appar altrimenti da gl'instrumenti dotali) & in quel caso non solamente sian'elcluse da i beni, & heredità del dotante, mà anco non possino molestar la parte per causa di legittima, ò supplimento di legittima, & se nel constituir la dote sarà detto, che quella si costituisca de i beni paterni, & materni, pur che appar quanto per nome del padre, & quanro per nome della madre sia dato, non possino mouer alcuna lite de i beni, & heredità paterna, & materna per occasione di legittima, & s'alle medeme figliuole, nezze, & altre fe-
ming

maine ascendenti, descendentì, ò collaterali fusse stata lasciata qualche heredità auanti, che si maritassero, della qual facessero fine nella dote à sè costituita, ò promessa, pur che tal fine sia fatto con giuramento, vaglia, & ad esse, ò suoi figliuoli, & descendentì non si dia più regresso all'heredità renontiatà anco sotto pretesto di lesion enormissima, uà accresci alli agnati maschi; salua però la prerogatiua de gradi. Similmente la fine, & renontia, fatta come di sopra de i beni, & heredità non ancor à sè datta vaglia, purchè siano presenti, & consentienti quelle persone, le quali renuntiando all'heredità, & constituitagli la sola dote, sijno contente, & tacite, & li beni, & heredità alle quali è stato renuntiato siano differite alli agnati maschi, salua la prerogatiua di gradi come di sopra, nè possino li figli, ò descendentì d'esse far cosa alcuna contra le cose predette, & il presente Statuto habbi luoco in tutti i casi tanto futuri, quanto passati, delli quali non sarà stata mossa lite sin'al presente giorno.

DELLE SVCESSION' AB INTESTATO.

CAP. LXIII.

STatuimo, & ordiniamo, che se qualche persona morirà ab intestato, ò senza testamento, lasciati dopò se figliuoli maschi legitimi, & naturali, ouer maschi descendentì dai maschi per linea masculina in infinito legitimi, & naturali, & lasciate dopò se femine, ouer nepote descendentì, dalle femine in infinito etiam che nascessero d'alcuno de i maschi descendentì, tale femine non succedino al padre, madre, auo, ne alli altri ascendenti in infinito insieme con li detti maschi, ouer loro

descendenti per retta linea masculina ab intestato, ma solo succedino nella metà di quella parte, nella qual succederiano secondo le legi comuni, & l'altra metà sia applicata alli maschi più prossimi della linea masculina, descendenti, & questo Statuto habbi luogo in quelle doñe, che non saranno state dotate, come nel precedente Statuto, nel qual siano al tutto escluse da i beni di quelli, che le haueranno dotate.

AL FIGLIVOLO OVER FILIVOLA, CHE MORIRA' AB
INTESTATO, OVER INSTABILE, LASCIATA LA
MADRE, FRATELLI, O SORELLE, CHI
DEBBA SVCCEDERE.

CAP. LXIV.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcun padre morirà, lasciata la moglie, & figliuoli maschi comuni, & s'vno, ouer più di detti figliuoli maschi moriranno senza figliuoli ab intestato, che all'hora la portione di quello, ouer quelli morti, ò predefunti accresca à gli altri soprauiuenti, così che la madre habbi de beni del detto, figliuolo, ouer di detti figliuoli morti per auanti solo la legitima, che gli spetta per ragion di natura, & non altro; mà se tutti gli detti figliuoli morissero ab intestato, & senza figliuoli, ch'all'hora, & in quel caso la madre habbi delle tre parti le due di tutti i beni di detto figliuolo defunto, con ragion plenaria.

Talmente che conseguisca la proprietà insieme con l'usufrutto di quelle parti predette, della qual essa possi disporre à suo piacere, talmente, che sia suo, ancorche si maritasse, & che il restante di tutta l'heredità diuenga alli più promissi agnati, & della famiglia d'esso defunto, acciochel'agnationi masculine si conseruino, &

accid

acciò li beni stiano nelle famiglie per mezo di maschi, & le famiglie, & agnationi si conseruino longo tempo: ma s'il padre, come di sopra s'è detto, morisse, lasciata la moglie, & lasciati figliuoli maschi, & figliuole conuiui, & vno delli maschi morisse, la portione di quello accresca à gli altri sopravuiuenti secondo la nostra dispositione, la qual si cõttiene nel statuto prols. sequente, della successione della linea trasuersale, & similmente se tutti li figliuoli maschi morissero, lasciata, ouer lasciato la sorella, ò sorelle, & la madre ch' all' hora mancando i figliuoli maschi le sorelle, & madre egualmente succedano.

DELLA SVCCESIONE DELLA LINEA TRANSVERSALE.

CAP. LXV.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcuna persona morirà senza testamento, ò intestabile, lasciando fratelli maschi, ò descendentì da detti fratelli, che siano maschi in infinito, & lasciando sorelle ò descendentì d'esse, in quel caso la sorella, ò sorelle, ò descendentì d'esse, maschi ò femine succedino solo nella metà di quella parte, nella quale succederiano secondo le leggi comuni, & l'altra metà accresca al fratello maschio, ò fratelli maschi della persona defunta, ouero alli loro descendentì maschi, ancorche fussero in più remoto grado di dette sorelle fin' al quarto grado, secondo la legge Canonica, a fin che le parentele, & agnationi masculine più honoratamente si possino mantenere, esclusi li più remoti in grado.

DELLE SVCCESIONI EX TESTAMENTO DELLE FIGLIVOLE, ET DESCENDENTI DI QUELLE.

CAP. LXVI.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcuno, ò alcuna muorirà con testamento, ò codicilli lasciati figliuoli

maschi, ò nepoti, ò pronepoti maschi in infinito, & lasciate figliuole femine, o descendenti di esse in infinito maschi, ò femine, istituendo esse femine, o descendenti d'esse, ò lasciandole sotto qualunque titolo in assai, ò poca quantità heredi, ò legatarie, che stia, & star debbino contente di tal legato, ò institutione, ò lasso, ne più possino pretendere, ò dimandar cosa alcuna, ne per testamento inofficioso, nè per legitima, nè per altra pretesione imaginabile, ma s'acquetino alla volontà del morto ascendente, nè potrà ciò per qual si voglia imagina bil causa, ò pretenduta lesione si possi, ò sia ad messa attione, ò molestia, ò processo alcuno, nè più, nè meno sopra nel Cap. 62. dalle figliuole, ò descendenti dotate.

DELLE FIGLIVOLE, ET SORELLE DA MARITARE.
CAP. LXVII.

STatuimo, & ordiniamo, che mentre le figliuole, & sorelle restaranno da maritare, debbino conseguire il sette per cento da quelli, che goderaño i loro beni, ò legati, ò heredità per cadaun' año, mentre non potessero habitare, ò nõ volessero star con li loro parenti, sin tanto, che si maritaraño, ò sin tanto che gli sarà pagato, ò cõsignato il fatto loro, che però nõ possino alienar la proprietà, se nõ in caso di necessitã d'esser conosciuta per lo Sp. S. Vicario.

DELLI POSSESSORI, CHE SIANO CONSERVATI
NEL LORO POSSESSO.

CAP. LXVIII.

STatuimo, & ordiniamo, che niuno sia priuato del suo possesso auanti che sia conuinto legitimamẽte in giuditio, anzi che lo Sp. Sig. Vicario per il vinculo del giuramento sia obligato conseruar tutti li possessori nel loro pacifico possesso.

Chg

63

**CHE LI FIGLIVOLI POSTI IN CONDITIONE S'INTEN-
DINO ESSER CHIAMATI ALL'HEREDITA'.**

CAP. LXIX.

STatuimo, & ordiniamo, che li figliuoli maschi, che faranno nelli testamenti posti in conditione, s'intendino esser chiamati all'heredità, successione, ò fide commissio di quelli li chiamarano, mentre sian nati di vero, & legitimo matrimonio.

DELLA PROSSIMITA', IN CHE MANIERA S'HABBI AD INTENDER IN MATERIA DI SVCCESIONE.

CAP. LXX.

STatuimo, & ordiniamo, che in materia delle vltime, & voluntà, trattandosi della prossimità del grauate, ò del grauato sempre si debba attendere la prossimità del grauato, per rimouer l'occasione di litigare.

DI QUELLI CHE COMPRANO STABILI, CHE SIANO TENVTI FAR FAR IL PROCLAMA.

CAP. LXXI.

STatuimo, & ordiniamo, che ogni persona di qual si voglia sorte terriera, ò forestiera machio, ò femina, hauendo comprato, ò riceuuto in pagamento stabili di qual si voglia sorte posti nel Territorio di Nago, & Torbole, sia tenuta, & debba far fare il proclama, che hà acquistato tal cosa p tal pretio, esprimendo la quantità del pretio, li termini, & altre cole che si contengono in tal contratto; & cadauno attinente, ouer parente sino al quarto grado, preferendo sempre il più prossimo in grado, & gli agnati alli cognati, possi presentar il pretio fino ad vn mese da esser computato dal dì del proclama fatto, & se non si trouasse- ro attinenti, che quelli Cittadini, c'hanno possessione, ouer case, ò altri stabili contigui si possino presentare, & si deb-
bi renun

bi renuntiar tal cosa tal rappresentante, purché tal presentante del detto Comune sia habitante in esso Comune, & p-
 zanto tempo, quanto starà assente dalla detta Comunità, &
 che nō tenirà fuoco in detto Comune, nō possi conseguire,
 nè seruirsi di questo Statuto.

Et se più attinenti eguali concorressero, che sia preferito
 quello, che sarà attinente egual in grado, & vicino a gli
 altri, che non faranno vicini, & essendoui vicini, sia deciso p-
 sorte, & se più cōcorrenti si presentassero, sia parimente de-
 ciso per sorte, in caso che non vi fossero attinenti.

Et sia tenuto tale presentante giurar per Sacramento,
 che per lui vuole la detta cosa acquistata, con buona fede,
 & senza fraude, ò inganno.

Et similmente debbi giurar il venditore, che in verità ha
 venduto, ò dato per tal pretio, & con li termini, & patti,
 che si contengono nell'istrumento, acciochè li coheren-
 ti, & attinenti, ouer presentanti sappino se si vogliono
 presentare, ò non; & oltra di questo tal presentante, se la
 cosa sarà venduta, ò data à termine, sia tenuto dar sicurtà
 idonea in Nago, ouer Torbole di pagar, & satisfar alli
 termini, & che tale sicurtà sia data, consignando vn'altro
 fuoco del medesimo valore, & bontà di quello, che vorrà
 rihauere, altrimenti non sia adMESSO tal presentante.

Et se non sarà fatto lo proclama di detto contratto, che
 niète di meno non corritempo alcuno à quello che si vorrà
 ogni volta presentare, con questa conditione però, che
 per vn'anno continuo dal dì della detta compra si possi pre-
 sentare con lo medesimo pretio, & passato che sarà l'anno,
 & che non sia fatto il proclama, volendo alcuno presen-
 tante comparere, debbi pagarla detta cosa per quel pre-
 tio.

rio, che à quel tempo sarà stimata per li Sindici giurati di Nago, & Torbole.

Et questo s' intendi solo per li Cittadini habitanti, che possino seruirsi di questo Statuto, & non altrimenti li forestieri d' ogni sorte, è ben che habitassero in detto Comune, che non possino per tempo, ò modo alcuno seruirsi di questo Statuto, se non sarà per spetial gratia concesso per gli huomini del Consiglio, di Nago, & Torbole, ouer per la maggior parte di quelli.

Et questo solo in caso, che vi fussero attinenti, ò Cittadini, che volessero intrare, ò concorrere, ma non essendoui nè attinenti, nè Cittadini, in tal caso gli habitanti possino concorrere, mentre siano ò parenti, ò vicini, & essendouene più parenti, ò vicini sia deciso per la sorte.

Et lo medemo Statuto habbi luogo in tutti li contratti de permutationi, donationi, ò altri contratti, che nell' auuenire si trouaño, ò vi saraño probabili congitature, che possino essere fatti in fraude del presente Capitolo, & Statuto.

DELLI ORDINI DELLE PERSONE . LE QUALI VENGHI-
RANNO AD HABITARE IN NAGO, ET TORBOLE,
CHE NON SIANO CITTADINI .

CAP. LXXII.

STatuiamo, & ordiniamo, che tutte le persone forestiere, di che conditione esser si voglia, che habitano, & che verranno ad habitar in Nago, & Torbole, ouer nel tuo Territorio, non siano, nè s' intendino Cittadini, & nõ godino, nè possino godere per alcun modo, & tempo boichi, & pascoli, nè altri beni del detto Comune, nè meno possino godere, nè seruirsi de priuilegij, & immuni-

tà del detto Comune per alcun modo ad esso Comune cessasse, se prima non saranno fatti Cittadini del detto Comune, per priuilegio espresso del Consiglio de gli huomini di Nago, & Torbole, ouer per la maggior parte di quelli, & con autorità dell' Illustriss. Sig. Conte, Sig. del Castello, & giurisdittione, di Penede, che secondo il tempo risiederà, & gouernarà la detta giurisdittione di Penede.

Item statuiamo; & ordiniamo, che li Sindici, & massaro che saranno di tempo in tempo, possono Colleterar li forastieri, che habitano, & venerano ad habitare nelle Terre di Nago, & Torbole secondo à loro parerà decen- te, hauuto riguardo alla qualità di persone, beni, & traffichi, che essi saranno, senza alcuna contradittione, & in caso di grauame d' essi, possi esser detta Colletta reuista, & moderata dal Spe. Consiglio di dette Terre di Nago, & Torbole.

Item, che tutte le persone, le quali non saranno Cittadini di Nago, & Torbole, benchè, habitano in detti luoghi non s'intendino esser Cittadini, nè possino goder beni, boschi, & pascoli del detto Comune senza epiessa licenza delli Deputati, ouer Consiglieri di detta Comunità di Nago, & Torbole, che saranno eletti di año in año, sotto pena di Lire tre per cadauna bestia grossa, & Carantani 4 per bestia picciola, & di riffar il daño, che darano, la qual pena sarà applicata alla Comunità predetta, saluo che possino pascolare per tre giorni, & non più.

CITTADINI, CHE NON HABITARANNO, NON
FOSSINO GODER BENI COMMVNI.

CAP. LXXIII.

S Tatuimo, & ordiniamo, che se alcun Cittadino di Nago, & Torbole, tanto quelli, che sono partiti, come,

come anco quelli, che si partiraño per l' auuenire da questo Territorio, & andaranno ad habitare in altri luoghi con la loro famiglia, talmente che non tenghino fuoco nel detto Comune, che quello, ouer quelli tali per alcun modo non godano, nè possino godere beni, boschi, & pascoli del detto Comune, tanto quãto staraño fuori del Territorio, eccetto che possino seruirsi de i beni delli monti, & pascoli di detto Comune per vso, & bisogno delle sue possessioni, & beni, li quali hanno in detto Comune, mà non possino seruirsi de i beni del detto Comune per trasportali fuori del Territorio, & giurisdittione di detto Comune, sotto pena di Lire tre, & di perder la roba per ogni volta, che contrafaraño, & di rifar il daño, la qual pena sarà applicata alla detta Communità.

CITTADINI, CHE PARTONO DAL COMMUNE, ET RITORNANO, CHE NON POSSINO GODER BENI COMMUNI, SE NON PASSATO VN' ANNO.

CAP. LXXIV.

I Tem, se alcuna persona si partirà da questo Territorio, come s'è detto di sopra, & andrà ad habitare in altri luoghi, mentre che starà fuori di detto Comune, non possi hauere, nè pretendere beni di sorte alcuna quali si diuidessero trà quelli del Comune, & ritornando alla patria ad habitare, non possi hauer parte dei beni del detto Comune, che diuideraño, sino che non dimorará per vn' año continuo nel detto Comune, & niente di meno sia obligato alle fattioni, che si faraño nel detto Comune, & passato detto año, che in quel caso diuidendosi qualche cosa del detto Comune, possi conseguire la sua parte.

FRATELLI, CHE DIVIDERANNO LI BENI FRA LORO,
CHE CONSEGVISCANO SOLO VNA PARTE DE BENI
COMMVNI, CHE SI DIVIDERANNO, SE LE LORO
DIVISIONI NON SARANNO STATE FATTE VN.

ANNO AVANTI.

CAP. LXXV.

I Tem, se vi fossero doi, ouer più fratelli, ouer altre
persone, che diuidessero i loro beni, che non possino
hauere, nè pretendere più di vna parte, che conseguiria-
no stando insieme, delli beni, che si diuidessero in detto
Commune, se le dette loro diuisioni non saraño state fat-
te per vn' anno auanti, & niente di meno, che loro siano
sottoposti per detto tempo dell' anno alle fattioni, & gra-
uami del detto comune, quantunque non conseguiranno
per detto tempo parte alcuna, come s'è detto di sopra.

VEDOVE, ET ALTRE FEMINE, CHE CAVINO SOLO
LA META DE' BENI COMMVNI.

CAP. LXXVI.

I Tem diuedendosi beni comuni, che le donne vedoue,
che non hauessero figliuoli maschi, ouer' altre donne,
ouer giouine, che non hauessero marito, possino cōseguire
la metà di quello che si darà à vn capo di famiglia, mentre
restaranno da maritare.

DE QUELLI, CHE NON VENIRANNO AL CONSE-
GLIO, ALLA REGOLA.

CAP. LXXVII.

S Tatiamo, & ordiniamo, che ogni persona la qual sarà
della comunità predetta, che non verrà al Con-
figlio, ouer alla regola, quando si farà al modo solito, &
nel luogo consueto, ouer deputato per la publica vicinà-
za, quando à lui sarà fatto il commandamento per l' Offi-
ciale.

ziale publico, ouer per altro mello da parte del Spet. Sig. Vicario, ouer del Massaro, ò Sindici, ouer Consiglieri del detto Comune, i quali al presente sono, ouero nel tempo che hà da venire saranno eletti, & non verrà conforme à tal commandamento, sia condannato, & debbi pagare carantani 12. da quatrini 5. per carantano per cadauna volta, & cadauna persona, che contrafarà, la qual pena sia applicata al detto Comune, & sia posta al libro de esso Comune per intrada, & ch' il Massaro sia obligato darne conto facendone la riscossa, la qual sij tenuto fare il Massaro delle condanne fatte sotto di lui, altrimenti possi esser astretto à pagar del suo.

DI QUELLI, CHE GRIDANO IN CONSEGlio,
OVER ALLA REGOLA, ET PROHIBITIONE DI
PORTAR ARME.

CAP. LXXVIII.

STatuimò, & ordiniamo, che ogni persona la qual venirà nel Consoglio, & Regole di detto Comune, non possi portar arme di sorte alcuna in detto Consoglio, ouer Regola, sotto pena di carantani 24. per cadauno, che contrafarà, & per cadauna volta, & di più, che niuno debbi in detta Regola, ouer Consoglio gridare, nè vilanegiar alcuno, nè meno far' altre insolentie, nè dir parole disoneste, in pena di carantani 24. per cadauno, & per cadauna volta, che contrafarà, mentre però gli sarà imposto per lo Sp. Sig. Vicario, ouero Massaro, ò Sindici à douer tacere, & quietarsi. Di più, che alcun figliuolo di famiglia non ardisca, nè debbi venir nella Regola, che si farà, se non sarà chiamato, ouer citato di commissione del Spet. Sig. Vicario, ouer Massaro, ò Sindici, in pena di car. 12.

per cadauno, & cadauna volta, la qual pena sia obligato il padre à pagarla per il figliuolo, & sarà applicata alla detta Communità.

DEL MODO DI FAR I SALTARI.

CAP. LXXIX.

STatuimo, & ordiniamo, che i saltari a' quali toccherà far la saltaria si della campagna come del Lifano, debbino giurare di guardar la campagna, & Lifano diligentemente da vn' año all' altro, & non essendoui persone habili à far tal saltaria, che sian' obligati presentar' al Consiglio vna persona che sia sufficiente à tal' vfficio, & che sia in piacere de gli huomini del Consiglio, altrimenti che i detti Consiglieri possino trouar' vna persona idonea à far tal' vfficio à tutti i danni, & interessi di quello che sarà obligato di año in anno; & se saranno fatti danni di sorte alcuna in detta campagna, & Lifano, così di giorno, come di notte; che il detto Saltaro sia obligato à pagar' il danno ogni volta, che non denontiarà il dannegiatore, qual danno sia pagato à quelle persone, à quali sarà stato fatto, & ch' il Saltaro sia obligato denontiare il danegiante à quello, che sarà danegiato in termine di giorni tre, altrimenti il danno, che sarà stimato, lo debbi pagar' il Saltaro, & possi, & debbi esso danno esser stimato in termine di tre giorni, che sarà stato comesso il danno, & se il Saltaro, o altri denontiaràno il danegiatore, che guadagnino, la quarta parte della sopra detta pena.

DE I SALTARI, CHE SARANNO RITROVATI FUORI DELLA SVA REGOLA.

CAP. LXXX.

STatuimo, & ordiniamo, che ogni Saltaro, à qual toccherà far la Saltaria, quando à lui sarà assignata la sua
regola

regola, sia obligato dal primo giorno d'Agosto fino pas-
sate le vendemie attender continuamente alla sua Saltaria,
& regola da vn' Ave Maria all' altra, & ogni volta che nò
si ritrouarà nella detta sua regola della campagna, incor-
rerà nella pena di carà. 24. & niente di meno sia obligato
ogni Saltaro attendere alla sua regola tutto l' anno, & lo
medemo debbi far il Saltaro del Lifano, & che la pena
predetta sia applicata per le tre parti alla Comunità, el'al-
tra quarta parte al denontiante.

DI QUELLI, I QUALI DIRANNO AD ALCVN' OFFICI-
ANTE, CHE FACCI CONTRO IL SVO GIURAMENTO.

CAP. LXXXI.

STatuimo, & ordiniamo, che se alcuna persona dirà
contro alcuno Officiante della Comunità, che facci
contro il suo giuramento, ogni volta, che non prouarà le
predette cose sia punito in troni 25. à ragion di caran. 12.
per tron, & se prouarà, che il detto Officiante del Coimune
habbi contrafatto al suo giuramento dolosamente, &
con malitia, in quel caso detto Officiante sia priuo del suo
ufficio, & per l' auuenire in tempo di vita sua nò possi ha-
uer' offitio, nè giuramento di sorte alcuna in detta Comu-
nità, & che niente di meno sia condannato in troni 25. in
ragiò come di sopra, da esser applicati alla detta Comu-
nità; & se sarà figliuolo di famiglia, tanto quello che de-
nontiarà, quanto l' Officiante, contrafacendo come di so-
pra, sia obligato il padre a pagar tal pena per il figliuolo.
DI QUELLI, I QUALI CONTRAFARANNO ALLE CO-
SE ORDINATE DALLA REGOLA, OVER CONSEGLIO.

CAP. LXXXII.

STatuimo, & ordiniamo, che s' alcuna persona contra-
fara alle cose ordinate per il Massaro, Sindici, ouero
Conse-

Conseglieri del detto Comune nelle vendemie, & nel seggar i prati sottoposti al Regolario, cioè del Lifano, & della Montagna, cascherà nella pena de car. 24. per ogni persona, ouer lauorante, & per cadauna volta, & che sia obligato pagar la detta pena il patrone di casa, che farà lauorare, la qual pena sia applicata per le tre parti alla Comunità, & l'altra quarta parte al Saltaro, ouer denonziatore.

DELLA PENA DE I FORESTIERI, CHE SARANNO TROVATI CON BESTIAMI D'OGNI SORTE NEL TENIR, ET LVOGHI DI DETTO COMMUNE.

CAP. LXXXIII.

STatuimo, & ordiniamo, che se i pastori forestieri, & altre persone saranno ritrouate con animali grossi, cioè Boui, Caualli, Vacche Asini, & Muli, Capre, Pecore, & Aguelli, così nelli monti, come nelli piani di detto Comune, come anco nelli diuisi, siano puniti in car. 12. per cadauna bestia grossa, & car. 4. per ogni bestia piccola da esser applicati alla Comunità & siano obligati rifare il danno, & le spese al patiente, tante volte, quante sarà cōtrafatto. DELLE BESTIE, CHE HANNO IN GOVERNO I PASTORI DEL COMMUNE DI NAGO, ET TORBOLE, CHE SARANNO RITROVATE FAR DANNO.

CAP. LXXXIV.

STatuimo, & ordiniamo, che se si trouarano bestie di sorte alcuna dar danno tanto ne i prati diuisi sopra li monti del detto Comune, quanto nelli piani, in pascolare, ò in altra maniera, cheli Pastori, ouero i Patroni de bestiami sian tenuti a pagare i danni al patiente, & le spese, che occorrerano in electione del Massaro, tante, volte, quante si ritrouerano dar danno, & possono esser ritenuti gli animali sin^a alla refatione del danno.

DELLA

73

DELLA PENA DE' GLI HVOMINI DE COMMVNE, I
QUALI DARANNO LICENZA A' FORESTIERI, CHE
VADINO A' LAVORARE SOPRA I MONTI DEL
DETTO COMMVNE.

CAP. LXXXV.

S Tatuimo, & ordiniamo, che non sia persona alcuna del detto Comune, che ardisca, nè debba dar licenza à persone forestiere, di andar à lauorar sopra i monti del detto Comune, nè meno darli aiuto di sorte alcuna, sotto pena di troni 25. & di rifar il daño, & le spese per cadauna volta, la qual pena sarà applicata per le tre parti alla Comunità, & l' altra quarta parte al denontiante.

DE I PORCI, CHE SARANNO LASCIATI ANDARE
PER LA TERRA DI NAGO, O' IN ALTRI LVOCHI

CAP. LXXXVI.

S Tatuimo, & ordiniamo, che non sia persona alcuna di qual grado, & conditione esser si voglia, che ardisca lasciar andar Porci di sorte alcuna per le strade delle terre di Nago, & Torbole, nè meno nella campagna, & prati ouer' altri luoghi del detto Comune, sotto pena de carantani 12. per cadauna volta, & per cadauno di detti animali, la qual pena sia obligato pagarla il patrone dell' animale, & anco rifare il daño al patiente, & le spese, la qual pena sarà applicata al detto Comune.

DELLE BESTIE, CHE SARANNO RITROVATE NELLA
CAMPAGNA DI NAGO, ET LISANO, ET ANCO
DIVISI DEL DETTO COMMVNE.

CAP. LXXXVII.

S Tatuimo, & ordiniamo, che non sia persona alcuna che ardisca, nè debba andar con bestie di sorte alcuna per la campagna, & Lisano di Nago, & Torbole, &

strade confortale di detta campagna, & Lifano à pascolare, ancorche andasse nelli suoi istessi luoghi, cioè dalli 15. d'Aprile sin dopò saraño raccolti li minuti nelle campagne ò contrade delle terre predette di Nago, & Torbole, sotto pena di carantani, 12. per cadauna bestia, la qual pagará il patrone, & se sarà applicata per le tre parti al Comune, & la quarta parte al denontiante, saluo però le bestie, che faranno gionte.

DI QUELLI, CHE TOGLIONO VVE, ET ALTRI FRUTTI, ET LEGNAMI DELLE VIGNE, ET HERBE D'ALTRI.
CAP. LXXXVIII.

STatuimo, & ordiniamo, che niuna persona debbi tuor vue, nè frutti, nè biade di sorte alcuna in campi d'altri, nè legnami delle vigne, nè oliua, herba, bronzi, nè foglia dalle vigne, nè canneelle in luoghi d'altri, così nella campagna di Nago, come nel Lifano, & altri luoghi del detto Comune, sotto pena di Car. 24. per cadauno, & per cadauna volta, & sia punito nel doppio al tempo della notte, & di riffar il daño, & le spese al patiente, qual daño sia prouato basteuole per il giuramento del patron de luoco, ò di frutti, che patirà tal daño, con l'autorità al Vicario d'alterar, ò diminuir la pena secondo la qualità del daño dato, tempo, & reiteratione del delitto, ò transgressione ad arbitrio suo, ò del suo Delegato in sua assenza, la qual pena sarà applicata per le tre parti al detto Comune, & la quarta parte al denonciante, & se sarà figliuolo di famiglia il padre pagará tal pena, & il patron per il famiglio, ò massare, ouero lauoranti.

DI QUELLI, CHE TAGLINO ARBORI D'ALTRI.
CAP. LXXXIX.

STatuimo, & ordiniamo, che s'alcuna persona taglierà albori di sorte alcuna, ouer cese, ouero farà stelle,
delli

75

delli arbori, ò legnami d' altri sia punito in car. 24. d'esser applicati per le tre parti al detto Comune, & la quarta parte al denontiante, & di rifar il danno al paziente, & di pagar le spese, come nell' antecedente capitolo 28. & altri precedenti, quali siano salui nelli casi loro.

DI QUELLI, CHE FANNO LETAME NELLE PVBLICHE
STRADE DI NAGO, & TORBOLE, & MAROGNE
DE SASSI.

CAPITOL. XC.

STatuimo, & ordiniamo, che niuna persona debbi nelle publiche strade di Nago, & Torbole metter sassi, nè impedirle con letame, legnami, calcina, nè altre cose, nè meno far letame in dette strade, nè spazzar appresso le case d' altri, nè meno adoperar badilli per tuor letame nelle strade, quantunque sia appresso la sua casa, nè in altre strade di detta Comunità, & quelli, che hanno secchiari, & condutti in strade publiche, debbino fondarli, & murarli con prede, & non con asse, talmente, che non mandino fuori fetto, ouer acqua, & che non diano danno alli vicini; & che niuno getti acqua, ò sporchezza di sorte alcuna dalle fenestre, sotto pena de Car. 24. per ogni volta, che li sarà intimato, & non obedirano, & per cadauno, che contrafarà, come di sopra, la qual pena sarà applicata al Comune.

DI QUELLI, CHE LAVANO PAGNI, OVER ALTRE
COSE IMMONDE, O' BRUTE NELLA FONTANA
DI NAGO; & DI DETTA FONTANA.

CAP. XCI.

ITem, Statuimo, che niuna persona ardisca, nè debba lauar pagni, ouer altra cosa brutta nella fontana di Na-

go dal muro, che separa la detta fontana in dentro; & chi
 contrafarà sia punito, ò punite in Car. 12. per cadauna
 persona, & per cadauna volta; nè meno lauar herbe, nè
 altre cose nel primo pozzo di detta fontana, sotto la me-
 dema pena, che serà applicata alli pesadori, li quali però
 fian' obligati nettar la detta fontana, quando farà bisogno,
 & ogni volta, che faranno auisati dal Massaro, ò Sindici, che
 debbino nettare la detta fontana, & non netandola, che
 siano puniti ancor loro nella medema pena, che sarà ap-
 plicata al Comune.

Item, Statuimo, & ordiniamo, che il canale, ò acque-
 dutto, che porta le immōditie iui vicino alla fontana sia
 accomodato, allargato, salefato, & coperto, sì che cōduca
 via liberamente l'acqua, & imōditie della strada & terra.

Item, che sia comprato de denari della Comunità di
 Nago, & Torbole il loco, & portico iui vicino alla fon-
 tana, cioè il fōdo, pagandolo à giusto prezzo sin' al solaro.

Et in esso portico sia fatto vn bello salezato di laste, &
 vn canale, ò acquedotto largo, & proportionato, che con-
 duca fuori tutta l' acqua della fontana.

Dentro al qual portico si proibisce, & deueda, che più
 non possino abbeuerar' alcuno animale, nè faruisi imō-
 ditie d' alcuna sorte, sotto pena de Car. 24 per ogni capo
 d' animale, & per ogni volta, d' esser aplicati alla Comunità.

Ma solo serui all' vso, & comodo publico, & possi la
 Comunità à suo cōmando, & piacere farui sotto vn volto
 con fenestre, & ferate, biancheggiandolo, ch' abbelisca
 la terra, & fontana.

Et subito di fuori dalli muri di detto portico sia fatta
 vna beueradora, & allargato il vaso per abbeuerar gli ani-
 mali sin' al mezo della longhezza del detto luoco, & di

sotto

77
sotto dalla beueradora sia fatto vn luoco co'modo, & allò-
gato per lauari li pagni, col ponte di laste per passar li car-
ri à seruitù di campi, & luoghi iui contigui ad arbitrio de'
periti.

E tutte le georghe androni, sechiari, condotti, che ren-
dono fettore nella terra, è causano mal'aria, ò sono con-
trarie alla sanità, così il porto di Torbole, debbino sotto
vinculo di giuramento, & di pagare vn fiorino per vol-
ta, che non lo farano alla fabrica della Santissima Trinità
il Vicario, & massari farlo purgare, nettare, & farli dar'-
esito, & empire di giara, ò di altra materia, come à loro
parerà acciò la terra di Nago, così il porto di Torbole sian
tenuti netti, & causin'aria più salubre, à beneficio co'mune.

Ordiniando espressamente, che le strade della terra di
Nago sian infalezate da cadauno per mezzo la sua casa à
proportionione, secondo la qualità & quantita delle case,
che vi possedono, concorrendo la Communità alla spesa
nelle piazze, auanti le Chiese, è doue fussero persone mi-
serabili, che non hauessero il modo da concorrere alla spe-
sa; & questo sia fatto, & essequito frà il tempo di vn' año,
agrauando, & incaricando l'essecutione di questo Sta-
tuto, & fine di esso allo Sp. Sig. Vicario, Massaro, &
Giurati, che per vinculo del loro giuramento, & in pena
d'vn Fiorino per cadauna volta, & cadauna persona da
esser applicata alla Comunità, che sian tenuti, & debbino
con ogni spirito, industria, & vigilanza far'esse-

quire il contenuto nel presente capitolo, per
salute, bene, & vtilità del populo di
essa Communità.

OS(O)SO

DI QUELLI, CHE TOGLIONO L'ACQUA DELLA
FONTANA FUORI DEL SVO VASO.

CAP. XCII.

S Statuimo, & ordiniamo, che niuna persona possi le-
uar l'acqua fuori del vaso della fontana di Nago li
giorni da lauoro, quando seruirà alli molini, sotto pena
de Carant. 24. per cadauna volta, che faranno applicati
al detto Comune.

DI NON SEGAR I MONTI DEL DETTO COMMUNE
SE NON A' CERTO TEMPO.

CAP. XCIII.

S Statuimo, & ordiniamo, che niuna persona debbi an-
dar sopra i monti del detto Comune, tanto in luochi
diuisi, come suoi proprij à segar, nè far herbe di sorte al-
cuna, sin' al tempo, che sarà ordinato da gli huomini del
Consiglio, ouer della Regola, & chi contrafarà sia punito
in caran. 24. per cadauno, & cadauna volta, & nelle spese
& siano obligati li patroni per il famiglio, ouero lauoran-
ti, & i Padri per i figliuoli.

DI QUELLI, CHE TOGLIANO LEGNAMI DALTRI
SOPRA LI MONTI.

CAP. XCIV.

I Tem, Statuimo, che se alcuna persona terriera, ò fore-
stiera torrà legnami d' altri sopra li monti del detto
Comune, che siano tagliati, sia punito in carantani. 24. p
cadauno, & cadauna volta, d' esser applicati al Comune,
& debbi pagar il danno al patiente, saluo che se detto le-
gname fusse stato tagliato per spatio d'vn año compito,
ch' all' hora tutti di Nago, & Torbole possino tuor detto
legname per sua vtilità senza pena.

DI QUELLI,

79

DI QUELLI ; CHE TAGLIANO BORRE , OVER ALTRI
LEGNAMI DA OPERA SENZA LICENZA DELLI
CONSEGLIERI.

CAP. XCV.

I Tem, Statuimo, che nō sia persona alcuna, che ardifca ,
nè debbi p alcū tēpo tagliar, ne far tagliar ne i monti di
Nago, & Torbole borre nè altri legnami da opera per le
lor case, nè meno pezzi, auezzi, laresi, & pini per adope-
rarli da palanchi, nè da vigne senza espressa licenza de gli
huomini del Consoglio, & chi contrafarà sia punito in
Car. 24. per cadaun' arbore; che taglierà qualche arbore,
con licenza delli detti huomini, & condotto che l'hauerà
à Nago, ouer' à Torbole, debbi consignar detto legname
alli Sindici del detto Comune il medemo sian' obligati
fare quelli, che andaraño à far segar borre à Mori, & deb-
bino nè più nè meno consignar' al detto Massaro, ouero
Sindici il legname, che haueranao fatto segare, & ch' alcuna
pfona nō possi tagliar di detta sorte di legnami p vèderli ad
altre persone, ancorche habbi licenza dalli huomini del
detto Consoglio, sotto la sudetta pena, & di perdere il le-
gname, come di sopra, che sarà applicata al detto Comune.
DI QUELLI , CHE IMPICCIANO FUOCO NELLI MONTI.

CAP. XCVI.

S Tatuimo, & ordiniamo, che s' alcuna persona di che
conditione esser si voglia farà ritrouata metter fuoco
nelli monti del detto Comune, & farà daño sia punito in
troni 10. & debbi pagar il daño, & spese, la qual pena sa-
rà applicata al detto Comune, oltre l' altre pene delle legi
ordinate contro gl' incendiarij, ad arbitrio del Vicario ,
secondo la qualità dell' incendio , che sarà comessio, & la
qualità

qualità delle persone, & luoghi, che lo cometteraño, & sia obligato il padre per lo figliuolo, & il patrone per li famigli, ouer altri lauoranti.

DI QVELLI, CHE ROMPONO LE VIE PVBLICE; ET PARTICOLARI.

CAP. XCVII.

I Tem, Statuimo, che s' alcuna persona distrugerà, ouero romperà qualche via tanto publica, quanto comune, confortale, ouer priuata, sia punito in Carāt. 24. per cadauna volta, & nelle spese, & sia tenuto di nuouo ad accomodar la detta strada à tutte sue spese, la qual pena sarà applicata al detto Comune.

DI QVELLI, CHE ORANO, OVERO GETTANO BIADDE SOPRA LO CIMITERIO DELLA PIEVE DI NAGO, O IN STRADE PVBLICHE.

CAP. XCVIII.

I Tem, Ordiniamo, che niuna persona debbi, nè ardisca palare, orare, ò zettare biade di sorte alcuna sopra lo cimiterio della Pieve di Nago, nè meno in strade publiche di Nago, & Torbole, sotto pena de Car. 24. per cadauna persona, & per cadauna volta d' esser' applicata per la metà al Commune, & per l' altra metà alli pefadori denontianti.

DI QVELLI, CHE PIANTANO ARBORI APPRESSO I CONFINI D' ALTRI,

CAP. CIX.

I Tem, Ordiniamo, che non sia alcuna persona così tertera, come forestiera, ch' ardisca, nè debbi piantare arbori di sorte alcuna tanto fruttiferi, quanto non, sopr' il suo, ouer d' altri, nella possessione della Campagna, & li fino di Nago, & Torbole, & in altri luoghi della detta Comunità appresso li confini delli vicini, se non per dista-

za d' vna

za d' vna pertega di longhezza d' otto piedi, massime no-
gari, alberi, pomari, & simil sorte d' arbori, l' ombra de
quali può esser nociua al vicino, & s' alcuno contrafarà,
sia punito in Car. 24 per cadaun' arbore piantata, & per
cadauna volta, da esser applicati al detto Comune eccetu-
ando però figari, persicari, & vigne, i quali si possino pian-
tare anco appresso le confine per distanza di mezzo piede,
& li altri arbori, che saranno piantati, i quali non faranno
distanti per otto piedi dal Vicino, debbino esser cauati tūto
nella campagna predetta, come nel Lifano frà vn mese
doppo l' intimatione, & ogni volta che li sarà intimato, &
non obedirà in far cauar detti arbori, possi esser punito
nel doppio della detta pena, che sarà applicata come di
sopra, & che sia in arbitrio del confinante in fargli cauar
d' ogni tempo, & nō gli corri prescrizione di tēpo alcuno.

DELLE POSSESSIONI DA ESSER SERRATE
IN CERTI LVOGHI. CAP. C.

I Tem, Statuimo, & Ordiniamo, ch' ogni persona ter-
rera, ouero forestiera, la qual' hà possessione, ouer pez-
ze di terra nella campagna di Nago, confinante alle vie, &
strade, cioè da Chiasen, Boia, Perlo, Pine, & Ardano, dal
capo delle strade sia tenuta, & debbi serrare li vaioni in ter-
mine di giorni otto dal dì che sarà fatto il proclama in pe-
na de Car. 24 per cadauno, & per cadauna volta, che sa-
rà applicata al comune predetto, & che i saltari siano o-
bligati denontiar i contrafacienti, quali saltari haueraño
di detta pena dal Massaro Carantani 4.

DELLI CANI, CHE STIANO LEGATI PER VN
CERTO TEMPO. CAP. CI.

I Tem, Ordiniamo, che cadauna persona la qual habbi
Cani in Nago, & Torbole, che possi dar daño nella cà-
pagna,

campagna, & Lifano, ò altri luochi, che li tenga legati, dal dì, che farà fatto il proclama, a fine, che, non diano danno nella campagna, ouero Lifano al tempo delle vuc, & se faranno ritrouati far danno, siano puniti li patroni delli Cani per cadauno, & cadauna volta in Car. 24. che farano applicati al Comune, come di sopra, & di rifare il danno al paziente, & le spese, & che i Saltari siano obligati denontiarli, & per cadauno Cane hauerano Car. 4. di detta pena dal Massaro.

DI NON PASSAR VN CERTO TERMINE PER TAGLIAR
LEGNE DA VENZEI.

CAP. CII.

STatuimo, & ordiniamo, che per l'auuenire nò si possi passare la pontara dal Nas in suso, nè meno dalla fontana di mala direttua fin' al Touo, nè dalla somità delle Caselle in suso fin' alla Valle di Colori per far venzei, in pena di Car. 24. per cadauna volta, & di rifar il danno, da esser applicata al Comune, & di pagar le spese, & nella medema pena incorrerano quelli, che li darano licenza.

DI QUELLI, CHE ANDARANNO A SPIGOLAR BIADÉ,
VVE, ET OLIVE.

CAP. CIII.

ITem, Statuimo, & ordiniamo, che non sia persona alcuna, che al tempo, che si medono le biade nella campagna, & Lifano di Nago, & Torbole ardisca andar à spigolare in campi d'altri, fin tanto che il patrone de campi non hauerà condotto viale dette sue biade; & similmente al tempo delle vendemie alcuna persona nò debbi andar à spigolar vuc in campi d'altri, fin tanto che non saran còpite tutte le vendemie; così niuna persona vadi sotto gli oliui d'altri fin tanto che il patrone non hauerà raccolto le
oliue

olue; & questo in pena di car. 12. per cadauno, & per cadauna volta, & di perder la biada, vua, & oliua, che hauerà spigolata, & che siano obligati li padri per i figliuoli per la detta pena, & che i Saltari sian' obligati denontiar li contrafacenti al Massaro della detta Comunità, alla qual sia applicata la detta pena per le tre parti, & per la quarta parte al denontiante.

DEL PANE DA VENDER, CHE SIA ALLA PESA, ET IL VINO ALLA MISURA. CAP. CIV.

I Tem, Statuimo, che tutte quelle persone, che faranno pane da vender, & venderanno vino alla minuta, & altre robbe mangiatue, debbino far' il detto pane, & vender' il vino, & le altre cose conforme alla liquidatione, che sarà fatta di tempo in tempo per lo Sp. Sig. Vicario, Sindici, ouer Consiglieri, in pena di gazette 5. sin' à dui pani, che non saranno alla pesa, & da dui pani in sù sin' à dieci, la pena sia di Car. 24. & da dieci pani in sù, che non siano alla pesa, la pena sia di Car. 36. sino à vna soma, & per cadauno contrafaciente, & per cadauna volta, & che il pane sia ben cotto, & fatto à dui à dui; & che il vino secondo la liquidatione sia venduto, & che sia alla misura, & così anco l' altre cose, che saranno vendute, dando à chi le compra la sua giusta ragione, peso, & misura; & chi contrafarà incorri nella pena di Car. 24. la qual pena sarà applicata alli pesadori per ogni volta, & cadauna persona che contrafarà, & à rissar il danno, oltre il perdere il pane, ò altra robba, che sarà ritrouato, ò ritrouata non esser à peso, ò misura secondo il calmiere & limitatione fatta dal Sp. Sig. Vicario, & Consiglio, qual sarà distribuito, & distribuita à poveri più bisognosi del Comune, per li due terzi, & per l'altro terzo à i pesadori.

DEL TENER LE MISVRE ; ET PESE GIUSTE.
CAP. CV.

S Statuimo, & ordiniamo, che tutte le persone siano obligate à tener le loro misure da vino, da biada, & similmente pese, statere bilanze, passetti, perteghe, & ogn' altra sorte di misura giusta, in pena di Car. 24. per ogni volta, & di rissar il danno al patiente, la qual pena farà delli pesadori, ouer denontianti.

DECHIARATIONE CIRCA LE PESE, ET MISVRE.
CAP. CVI.

S Statuimo, & ordiniamo, che la Lira s'intendi di onze 12. & vn peso libre 25. & il Brento dal vino sia di pesi 14. libre 10. p Brento, & stari 9. per Brento, intendendo che ogni staro sia libre 40. & che la Mossa dal vino sia di libre 4. & la Brenta dall'vua s'intendi de pesi 11. & libre 5. p Brenta, & 8. Stari p Brenta, & ogni staro sia de libre 35.

Item, il Mozo dall'oglio sia de galeda otto, de libre 30. p galeda, & la Pertega s'intendi de piedi sei, & il Passetto piedi dui, & la Bena dalla calcina s'intendi de pesi 60.

DI NON TVOR SANDALI, O BARCHE D'ALTRI.
CAP. CVII.

I Tem, ordiniamo, che non sia persona alcuna, che ardischa tuor alcun Sandalo, nè barche di sorte alcuna d'altri, senza licenza del patrone, ancorche gli fosse restituito derto Sandalo, ò barca, in pena di Car. 24. per ogni volta che farà applicata al Comune, & paghi il danno al patrone.

DI NON GITTAR PREDE, NE MENO MASERAR
CANEVO NEL PORTO DI TORBOLE.

CAP. CVIII.

I Tem, Statuimo, che non sia persona alcuna che ardisca gittar prede nel porto di Torbole, nè meno metterli

dentro

dentro Caneuo di sorte alcuna per maderarlo in pena di Car. 24. per cadauno, & cadauna volta, & niente di meno il detto Caneuo sia leuato per quella persona, che l'hauerà posto insieme con li sassi, sotto la pena, che li sarà imposta, la qual sarà applicata al detto Comune.

DELLE MERCEDE DE STIMATORI PER STIMAR
DANNI, ET COSE STABILI. CAP. CIX.

I Tem, Statuimo, & ordiniamo, che se si farano stimar dañi nella campagna, & terra di Nago, gli Stimatori hauerano per loro mercede per alcuna volta Car. due per cadauno, & se stimarano case, ouero possessioni, & cose simili in Nago, ouero in Torbole, hauerano per sua mercede per sino alla suma de Rainesi 100. Car. 3. per cadauno, & da cento Rainesi in suso, hauerano Car. 2. per cadaun centenaro tra tutti gli Stimatori; & se andaranno a stimar dañi, boschi, & simili nella Montagna, hauerano per cadauno, & per cadauna volta Car. 12.

DELL' ACCOMODAR LE VIE APPRESSO LI CAMPI.
CAP. CX.

I Tem, Statuimo, & ordiniamo, che ogni persona sia tenuta accomodar le strade consortali per mezzo le sue possessioni nella campagna, & Lifano di Nago; & Torbole, quando gli sarà notificato per comandamento, in pena de Car. 24. per cadauno, & cadauna volta, la qual pena sarà applicata alla Comunità.

DI NON CAVAR, ET PASSAR I STAFFI, ET DI NON
CAVAR LE STRADE. CAP. CXI.

I Tem, Statuimo, & ordiniamo, che non sia persona alcuna, che ardisca cauar Staffi, ouer termini piantati, nè meno passar i suoi termini in arare, ouero in altra maniera, ne meno cauar le strade nella campagna di Nago,

& Torbole, & Lifano, quantunq; siano per mezo i suoi campi, ouero pradi, mà solo accomodar le strade, che siano eguali, & chi contrafarà in cauar i Staffi, & termini, cascherà nella pena de Car. 60. oltre la pena criminale per ogni volta, & contrafacendo in cauar le strade, incorrerà nella pena de Car. 12. per cadauno, & cadauna volta; & dispiantar, ò far ripiantar gli Staffi, & termini, & accomodar le strade à suoi dañi, & interessi, la qual pena sarà applicata al Comune.

DEL MODO D'INTENDER LE MONETE PER L'AVVENIRE
CAP. XCII.

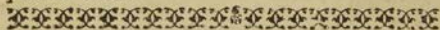
I Tem, Statuimo, & ordiniamo, che tutte le sopradette penes' intendino à moneta Todesca, cioè quatrini cinque per Carât. & ogni Rainese sia de Pauli, ouer Lire cinque in ragion de Car. 12. per Paulo ouer Lira; il medesimo se intendi in tutti li mercati, & contratti, che si faranno, & li Ducati siano di lire sei.

CHE NISSVNO LASCI ANDAR LE BESTIE ZONTE,
PER NAGO, SENZA TENER LA MANO
SVL TIMONE. CAP. CXIII.

I Tem, Statuimo, & ordiniamo, che nissuna, persona colli terriera, come forestiera ardisca condur, ò transitar per le terre di Nago, & Torbole con bestie Zonte, sotto al catro, senza tener la mano sopra lo timone, fin che non sarà passato le dette terre, ouero vadi in tal maniera auanti il carro, che non possi esser fatto daño a creatura alcuna viuente, in pena de Car. 12. per cadauno, & per cadauna volta, che sarà applicata al detto Comune, oltre di esser punito criminalmente ad arbitrio del Giudice, in caso, che p colpa ò negligenza sua seguisse daño alcuno.

CHE NON POSSI ESSER DEROGATO A GLI STATVT
PREDETTI PER QVALVNQVE STILO, O CONSV-
TVDINE CONTRARIA. CAP. CXIV.

STatuimo, che si eleuasse alcun stilo, ouero consuetudi-
ne contro li soprascritti Statuti ouero alcuno di quelli,
che niente di meno nō possi esser à quelli derogato, se non
sarà per vn' altro Statuto, ouero reformatione, quella nō
consuetudine, ouero stilo incominciato, & derogato. Si
come al Serenissimo Prencipe del Tyrol sij espressamente
riseruato per sempre l'agiongere, sminuire, ò alterare gli
presenti Statuti.



PRont per presentes agnoscimus, approbamus, ratificamus, corroboramus, &
Confirmamus, ita vt illis liberè, & absque alicuius impedimento, & contra-
dictione vti frui, & gaudere possint, ac valeant, nostris tamen, & Serenissime Do-
mus nostra Austria iuribus saluis & illis sit.

Quocirca statuimus, & expresse mandamus Illustribus fidelibus nobis dilectis ex
Comitibus Arce; & quibuscumq; iusto titulo Possessoribus Cast. is Penede, Ceterisque
Officialibus nostris, ac omnibus alijs, & singulis cuiusque status gradus, ordinis,
conditionis aut preminentie existant, vt prefatos homines Communitatis Naci, &
Turbularum supra scriptis statutis, Ordinationibus, Observationibus, Capitulis,
& bonis Consuetudinibus atque hac nostra Concessione approbatione, corroboratione,
& confirmatione vti frui, potini, & gaudere fiant, & permittant, eosque in eis ma-
nuerant, & defendant nec in ijs minimum impediant, perturbent, aut molestant, ne-
que eisdem, seu earum parti contrarietate quouis quafito pretextu presumant, nec ab
alijs presumi permittant, aut patiantur, in quantum indignationem ac furiam nostram
grauissimè eruitare maluerint. Reseruantes tamen prefatos Nobis, & heredibus nos-
tris suprascripta statuta, & ordinationes simul, aut diuisim prohibitu nostro, & re-
rum occurrentia, minuendi, augendi, & immutandi. Harum testimonio Litterarum
Sigilli nostri appensione munitarum. Dat. in Archiducali nostra Ciuitate Oeniponti
Vigesima quarta die Mensis Octobris Anno ab incarnatione Domini. Millefimo
excensessimo Quadragesimo Septimo.

FERDINANDVS CAROLVS

G. Biennet D.

Ad Mandatum Serenissimi
Domini Archiducis proprium.

Frid. Roschmann,

De Mand. del Nob. & Spet. Sig. Matteo Facendi Not.
& Vicario honorando di Nago, & Torbole.

Ad istanza di M. Bartolameo Perusino, Valentino
Turini, D. Gio. Pietro Barcelli Sindici, & M. Tazzo-
lo de Tazzoli Massaro della Magn. Comunità di
Nago, & Torbole.



N Piazza publica di Nago auanti la Chiesa Paro-
chiale di S. Vigilio. Ad alta, chiara, & inteligibil
voce per Gio: Antonio Conzi Officiale, è stato
publicato il gratissimmo decreto del Serenissimo
Arciduca Ferdinando Carlo d'Austria Sig. Sig. &c.
Clementissimo, registrato in fronte, & fine di que-

sto libro da me Notaro vulgarizzato ad intelligenza di qual si vo-
glia persona facendo sapere, à ogn' vno, che per l' auuenire do-
ueranno hauere, & tenere li soprascritti Statuti concessi, & datti
dalla pia memoria del Serenissimo Arciduca Leopoldo sotto li 3.
Agosto 1627. & dopò sotto li 24. Ottobre 1647. dal Serenissimo
Arciduca sudetto Figlio, per legge particolare con le aggiunte al
primo fatte, confirmate di questa Comunità di Nago, & Torbole,
& perciò si ordina, & commette, che per l' hauerire ciascheduno
habbi ad offeruare quelli sotto le pene in ciaschedun d' essi Capi-
coli, & Statuti contenute dichiarando che tali Statuti in virtù del
presente Proclama, si haueranno, & saranno tenuti publicati, &
haueranno il vigore, & forza come legge particolare di questa
magnifica comunità, & ita &c.

Co. & publicatum Die Mercurij 8. Mēsis Ianuarij 1648. in Pla-
tea publica loco solito per Ioannem Antonium Conzium Officia-
lem publicum addictamen mei Not. alta, & preconia voce prae-
sentibus Dño. Nicolao Iechelli de Pilcant Naci habitatore, &
M. Leonardo q. Petri Viualdi de Vargnano pariter Naci habitatore,
& alia magna populi multitudine audientib⁹ dictam publicationem.

Antonius Gombertus Not. ac Canc.
Naci, & Turbulæ Mand.

87

ADDITIO SACRÆ MAIESTATIS CESARÆ
AD CAP. IV. IN CIVILIBVS.

Statuiamo, & ordiniamo, che per l'auenire quelli, che faranno eletti Commissarij nella Giurisdittione di Penede, debbano prima, che cominciano essercitare alcun atto giurisdittionale, dar idonea cautione d'aministrare giustitia nel modo, che canta il medemo Capitolo quarto esclusa qualonq; cautione giuratoria da non esser admissa, & che terminata la loro carica, debbano stare in Sindicato personalmente, & rispondere à quanto sarà ricercato sino alla Sentenza inclusuè, & debbano assistere per il spacio di sei settimane continue, computando tanto li giorni feriat, come nō feriat, nō ostate il tenore del presete Cap. 4. il quale sarà osseruato rispetto alla reintegratiō de lesi, & grauati cō la forma, come in esso Cap. si cōtiene.

Statuiamo in oltre, che tutte le cause Ciuili, & Criminali sijno conosciute, & decise dal predetto Commissario della Giurisdittione di Penede, ne possi esser fatta in ciò alcuna dellegatione dalli Sig. Conti d' Arco, ò altra persona, &c. mà uenedo mossa ò fatta contro detto Commissario alcuna suspettione, che in quel caso, sij dato al medemo à spese della parte reccusante solamente vn Coagionto dalli Sig. Governanti, ouero se in agrauio di qualche parte potesse essere, sij dato dall' Eccellto Regimento delle Prouincie d' Austria superiore, & sortendo, ouer facendosi in altro modo, le Sentenze, che seguiranno in ciò sijno, & s' intendino nulle, e di niun valore, & inualide.

ADDITIO AD CAP. 72. IN CIVILIBVS.

Item, statuiamo, & ordiniamo, che niun habitante in Nago, e Torbole possa alloggiare più di 3. giorni alcun forestiere, che nō posseda nella Signoria di Penede stabilipla

ſumma de Fiorini due cento ſenza ſufficiente cautione de bene viuendo, & neminem offendendo. Con dichiarazione, che li Banditi, & contumaci della Giuſtitia ſino di che Stato, & Luogo eſſer ſi voglia, non poſſino eſſer admeſſi, ne tolerati etiaudio, mediantela predetta cautione.

Cap. 115. Di Nuouo Agionto Al Statuto Civile.

Statuimo, & ordiniamo, che per l'auenire li Comiſſarij, ò Giurisdicenti di Penede non poſſino, ne debbano col mezzo de Proclami, ò in qualunque altro modo, alterare le pene nelli Statuti premeſſi ordinate contro li traſgreſſori, ne tampoco far Proclami, ò gride contro il tenore delle ſolite gride, & Proclame, altrimente facendone s'intendi, e ſi dichiara eſſer nullo, inualido, & di niun valore.

CAP. 116.

Statuimo, & ordiniamo, che ogni Cittadino di Nago, e Torbole poſſedendo nella Giurisdittione di Penede ſtabili, ouer beni p la ſumma de fiorini due cento, poſſa liberamente portare armi da fuoco longhe, & corte di giuſta miſura, ſtante la publicatione altre volte fatta.

ADDITIONES AD STATVTA CRIMINALIA.

Statuimus, volumus, & ordinamus in cauſis hominū ad vnguem obſeruandam eſſe gratioſam deliberationem Sereniſſimi FERDINANDI Olim Archiducis Aultriae &c. ac Comit̃s Tirolis alias expeditā in Ciuitate Oenipōtana die 25. Menſis Aprilis Año à nat. Dñi 1586.

Statuimus in ſuper, & iubemus in taxandis mercedibus Comiſſario Iurisdictionis Penedarū ſiue alterius Iudicis in ea Iurisdictione Criminalem exercentis, quod ſoluantur ſportule vt infra, nō obſtāte alia taxa de qua in Statuto ipſo Criminali fit mentio nemp̃e.

Pro

Pro Sententia corporali soluantur Raines decem.

Pro Sententia mera capitali Raines viginti.

Pro Sententia verò merè pecuniaria Raines quinque,

Per centum, eccedendo tamen in totum Raines viginti.

Pro sententia absolutoria Criminali fiet taxa iuxta qualitatem prædictam, & speciem inquisitionis vt sup. positum, est, ita vt alterius nec alio modo subditi prædictæ Jurisdictionis in taxandis dictis sportulis, siuè honorario prædictis Commissario, vt Iudicib⁹ nō possint aliter agruari.

L' Inuitissimo, & Augustissimo LEOPOLDO PRIMO Imperatore, Rè d' Vngaria, e Boemia, Arciduca d' Austria, & Duca di Borgogna, Stiria, Corintia, Corniola, & VVitimberg, & c. come Prencipe del Paese, & Conte del Tirol & c. Sig. Sig. e Prencipe nro Clementiss.

Hauendo à humilissime preghiere di questo Borgo, e Comunità di Nago, & Torbole concesso, aggiunto, & confirmati alcuni Statuti, tanto Ciuili, come Criminali di questa Sp. Comunità di Nago, & Torbole, & Clementissimamente concesso, che secondo la legge, & tenore di quelli, s' habbi à osservare inuolabilmente, & così viuere, e gouernarsi con ogni sincerità, & fedeltà, in questa Giurisdittione di Penede, & c.

Per tãto il Molt. Illust. & Clariss. Sig. Giorgio Betti dal Toldo I.C. di Rouerè Nob. del S.R. Impero, & delli Regni, e Prouincie hereditarie della Sereniss. Cata d' Austria, & specialmète del Cõtà del Tirol, & c. come Commissario in ciò delegato dall' Eccellss. Tribunali d' Insprugg à nome, e di Cleinèiss. ordine della prelibata Maestà Cesarea, come cōfla da diuersi gratiosi Mādati inuiatili, & nouamète p Mādito gratioso spedito li 7. del prossimo decorso Febbraio del' Año corente 1670. da essere registrati ad hoc, & c.

Per debito dell'Officio suo, così instando li DD. Valentino Dufato, Andrea Rigato, & Gio: Battista Gardetano Sindici della nominata Comunità di Nago, e Torbole anzi volendo Sua Sign. Molt' Illustr. & Clariss. con ogni suo potere, e riverentissima esecuzione mandare ad effetto li predetti Statuti Clementiss. per la prelibata Maestà Sacra concessi, & confirmati, com' anche già ricercati con humiliss. preghiere al fu Sereniss. Arciduca FERDINANDO CARLO d' Austria &c. come Principe, e Conte del Tirol, & prout &c.

In virtù delle presenti comanda, & comette, & così per parte, & mandato di Sua Sign. Molt' Illustr. & Clariss. si fa publica grida, & chiara intelligenza à cadauna persona, che tali Statuti comelli, & confirmati nel modo, tenore, & forma, & ordine, che stanno, e giaciono di capo in capo come intra faranno publicati, inuiolabilmente s' habbino essequire; ne alcuno sij di qual grado conditione esser si voglia che à quello, o ad alcuno delli Capi in essi Statuti contenuti, ardischi ne presumi contrafare, ouer contrauenire in modo alcuno, sotto pena dell'indignatione della prelibata Maestà Cesarea, & delle pene in altri Statuti contenute, & che in virtù del presente Proclama detti Statuti così publicati debbano hauere il suo vigore, & forza come legge particolare di questa Comunità, & che si mandino alla debita executione, alligati alli volumi d' altri Statuti. Ad perpetuam rei memoriam, mandati alle Stampe per obseruatione inuiolabile di quelli co ordine anco di rimandare sei esemplari delli sudetti Statuti stampati all' Eccella Superiorità, & prout &c. & così &c. ogni modo meglio &c. Comissum die Lunæ 26. Mensis Maij 1670. Naci.

Georgius Betti à Toldo Comiss. vti.

Franciscus Mazzoldus Cancel. Mand.

Die vt sup.

Fuit publicatum antescrptum Proclama cum superscriptis additionibus in platea publica Naci loco solito per Bartojameum Toium Lizzanæ Officialem publicum Naci ad dictamen mei Not. alr. & præconea voce præsentibus D D. Iulio F. D. Nicolai Iechelli Pilcani habitatore Naci, & Thoma F. q. Bartolomei Morelli Bolognani pariter habitatore, & alia magna populi multitudine audientibus dictam publicationem.

Idem Mazzoldus qui supra, &c.



Statuto della Città di Trento

BIBLIOTECA
COMUNALE
TRENTO

T

I

h

35

STATVTI



Con Lic. de Sup. M. DC, LXXXIII.